



CAMERA DI COMMERCIO
PORDENONE - UDINE



RACCOLTA DEGLI USI

Provincia di Pordenone

2025

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	4
CAPITOLO 1 CONTRATTAZIONI	4
CAPITOLO 2 CLAUSOLE PRINCIPALI	4
CAPITOLO 3 MEDIAZIONE	4
TITOLO II COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA	5
CAPITOLO 1 GENERALITÀ	5
CAPITOLO 2 PATRIMONIO E SUA DIVISIONE	5
CAPITOLO 3 ORGANIZZAZIONE	6
CAPITOLO 4 DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI	6
CAPITOLO 5 SCIoglimento	6
CAPITOLO 6 RECESSO	6
CAPITOLO 7 DIVISIONE	7
TITOLO III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	7
CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA	7
CAPITOLO 2 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	8
TITOLO IV COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	9
CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA FONDI TURISTICI	9
<i>Sezione I - Aziende agricole</i>	<i>9</i>
CAPITOLO 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI	10
CAPITOLO 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA	10
CAPITOLO 4 CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE	11
CAPITOLO 5 CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA	11
CAPITOLO 6 CONDUZIONE IN ENFITEUSI	11
CAPITOLO 7 ALTRE FORME DI CONDUZIONE	11
TITOLO V COMPRAVENDITA DI ANIMALI E PRODOTTI	11
CAPITOLO 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA	11
<i>Sezione I - Contrattazioni del bestiame</i>	<i>11</i>
<i>Sezione II – Animali da cortile - pollame</i>	<i>16</i>
CAPITOLO 2 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA	16
<i>Sezione I - Contrattazione del frumento granoturco e cereali minori nazionali</i>	<i>16</i>
<i>Sezione II - Prodotti ortofrutticoli</i>	<i>18</i>
<i>Sezione III - Uve da vino</i>	<i>19</i>
<i>Sezione IV - Foraggi, paglie e stramaglie in genere</i>	<i>20</i>
CAPITOLO 3 PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	21
<i>Sezione I - Legna da ardere</i>	<i>21</i>
CAPITOLO 4 PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA	21
CAPITOLO 5 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE	21
CAPITOLO 6 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	21
<i>Sezione I - Latte e derivati</i>	<i>21</i>
<i>Sezione II - Burro</i>	<i>22</i>
<i>Sezione III - Formaggio</i>	<i>23</i>
<i>Sezione IV - Vini</i>	<i>23</i>
<i>Sezione V - Prodotti di gelateria, pasticceria e gastronomia</i>	<i>24</i>
CAPITOLO 7 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO	24
CAPITOLO 8 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI	24

CAPITOLO 9 PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE.....	24
CAPITOLO 10 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIAGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO.....	24
CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO	25
<i>Sezione I - Legnami</i>	25
<i>Sezione II - Legnami resinosi</i>	26
<i>Sezione III - Legname rotondo</i>	27
<i>Sezione IV - Legname segato</i>	27
<i>Sezione V - Legname squadrato</i>	29
<i>Sezione VI - Legname di latifoglie</i>	30
<i>Sezione VII - Legname di pioppo</i>	31
CAPITOLO 12 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE.....	31
CAPITOLO 13 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE	31
CAPITOLO 14 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE.....	31
CAPITOLO 15 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI.....	31
CAPITOLO 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE	32
CAPITOLO 17 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA PLASTICA.....	32
TITOLO VI CREDITO - ASSICURAZIONE - BORSE VALORI.....	32
CAPITOLO 1 USI BANCARI.....	32
CAPITOLO 2 USI DELLE ASSICURAZIONI	33
CAPITOLO 3 USI DELLE BORSE VALORI	33
TITOLO VII ALTRI USI.....	33
CAPITOLO 1 PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E SERVIZI.....	33
CAPITOLO 2 USI MARITTIMI	33
CAPITOLO 3 USI NEI TRASPORTI TERRESTRI	33
CAPITOLO 4 USI NEI TRASPORTI AEREI	35
CAPITOLO 5 USI NELLA CINEMATOGRAFIA.....	35
CAPITOLO 6 USI ALBERGHIERI	35
APPENDICE.....	37
DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO	37
TERMINOLOGIA IN MATERIA DI TRASPORTI	37
INCOTERMS 2020	42



TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

CAPITOLO 1 CONTRATTAZIONI

Art. 1 - **Forma del contratto**

La forma del contratto è libera.

CAPITOLO 2 CLAUSOLE PRINCIPALI

Trattasi di clausole di uso corrente la cui inserzione nei contratti dipende dalla volontà dei contraenti.

Salvo visita: la clausola subordina la vendita alla preventiva visita della merce da parte del compratore. Il venditore deve quindi permettere la visita della merce oggetto della contrattazione. Non esiste termine entro cui l'acquirente deve esercitare tale facoltà.

Vista e piaciuta: la clausola esclude, da parte dell'acquirente, qualsiasi contestazione o reclamo sulla qualità.

Circa: questa clausola, inserita in un contratto di compravendita, dà facoltà al venditore di consegnare un quantitativo maggiore o minore, entro i limiti di tolleranza previsti dagli usi speciali, della merce oggetto di scambio. Il compratore è tenuto a corrispondere il prezzo per la quantità di merce effettivamente consegnatagli nei limiti di tolleranza previsti dagli usi speciali soprarichiamati.

Pagamento pronta cassa: s'intende il pagamento effettuato al ricevimento della merce.

Salvo venduto: nelle offerte fatte con questa clausola il venditore si riserva la facoltà di vendere la merce offerta sino a che non riceve l'accettazione.

CAPITOLO 3 MEDIAZIONE

Art. 1 - **Provvigione**

Il mediatore già alla stipula del preliminare ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.).

Il diritto sussiste se la parte ha accettato anche implicitamente l'intervento del mediatore.

Art. 2 - **Misura e ripartizione della provvigione**

Per la generalità delle contrattazioni la provvigione grava normalmente in misura uguale su ciascuna delle parti.

Art. 3 - **Solidarietà**

L'obbligo di corrispondere la mediazione non è mai solidale tra le parti contraenti.

Art. 4 - **Pluralità di mediatori**

In caso di pluralità di mediatori ciascuno ha diritto ad una quota della provvigione.

Art. 5 - **Contrattazione a cancello chiuso**

Nelle contrattazioni a cancello chiuso, intendendosi con ciò tutto compreso (scorte, mobili, animali ecc.), la provvigione va pagata sull'intero importo risultante dal contratto.

Art. 6 - **Permute**

Nelle permute la provvigione si calcola, per gli immobili, sul bene di maggior valore.



Art. 7 - Rifiuto del mediatore

Se il mediatore è richiesto o accettato da una delle parti e rifiutato prima dell'inizio della trattativa, dall'altra, e se l'affare è tuttavia concluso, la provvigione è pagata dalla sola parte che ha richiesto o accettato il mediatore.

TITOLO II

Comunioni tacite familiari nell'agricoltura

L'intera materia è disciplinata dall'art. 230 bis c.c., introdotto dalla L. 151/1975, sulla riforma del diritto di famiglia e la disciplina dei contratti agrari, nonché dall'art. 540 c.c. e artt. 48 e 49 L. 203/1982.)

CAPITOLO 1 GENERALITÀ

Art. 1

La comunione familiare nell'esercizio dell'agricoltura, di cui all'art. 230 bis ultimo comma c.c., si costituisce tacitamente col fatto della comunanza di tetto, di mensa, di lavoro, di lucri e di perdite.

Art. 2

La comunione come sopra costituita può sussistere qualunque sia la forma di esercizio dell'attività considerata agricola dalla legge (art. 2135 c.c.).

Art. 3

Della comunione fanno parte, salvo rarissime eccezioni, soltanto persone legate tra loro da vincoli di parentela di affinità o coniugale o di convivenza more uxorio/di fatto.

Quanto al grado di parentela o di affinità, vale quanto disposto dall'art. 230 bis c.c. (parentela entro 3 grado e affinità entro 2 grado).

Della comunione possono far parte anche membri che si dedichino solo parzialmente, purché continuativamente, all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 4

La comunione può essere formata da una singola stirpe, cioè dall'ascendente con i propri discendenti, oppure da più stirpi.

CAPITOLO 2 PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

Art. 1

I beni della comunione si distinguono in patrimonio e rendite dell'annata.

Art. 2

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni impiegati ai fini dell'esercizio dell'attività comune. Di esso fanno parte il fondo (nelle famiglie di proprietari coltivatori diretti), gli attrezzi rurali, le macchine, le scorte vive e morte ivi compreso il denaro liquido, e gli arredi domestici d'uso comune, nonché tutti i beni immateriali strumentali all'esercizio dell'attività di valore economico valutabile.

Art. 3

Il patrimonio include sia i beni della dotazione iniziale (pervenuta per via ereditaria o per messa in comune al momento della costituzione della comunione stessa) sia le sopravvenienze, derivanti dall'esercizio della comunione, al netto di quanto necessario per la conduzione dell'impresa e le esigenze della famiglia.



Art. 4

La comunione è limitata al godimento, restando i beni che lo costituiscono - siano essi mobili o immobili - in proprietà di chi li aveva inizialmente apportati in comunione.

In sede di divisione, il patrimonio rientra nella piena disponibilità dei singoli proprietari e dei loro eredi, mentre le sopravvenienze vengono divise in proporzione agli apporti di lavoro e capitale dei singoli componenti, salvo eventuali conguagli.

Art. 5

I beni immobili acquistati con denaro comune nel corso della comunione rientrano nel patrimonio della comunione anche se all'atto dell'acquisto essi vengono intestati soltanto ad uno o più determinati membri della famiglia. Se pertanto, per tale causa, dovessero verificarsi disparità a danno di qualche avente diritto al patrimonio, all'atto della divisione si operano gli opportuni conguagli.

Art. 6

Non rientrano nella comunione, e restano quindi in piena proprietà e godimento dei rispettivi proprietari, i beni e gli oggetti di uso personale, i regali ricevuti a titolo personale e le eredità o donazioni.

CAPITOLO 3 ORGANIZZAZIONE

Art. 1

La comunione è rappresentata di fronte ai terzi da uno dei membri della comunione, che per conto della stessa conclude gli affari e contrae le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività comune. Allo stesso spettano l'organizzazione e la direzione dei lavori sul piano esecutivo, fermo restando la volontà della maggioranza sul piano deliberativo (art. 230 bis c.c.).

Art. 2

Se viene tenuta una contabilità dell'azienda, questa può essere consultata da tutti i membri della comunione.

Il rendiconto deve essere dato in ogni caso se:

- a) taluno dei partecipanti recede dalla comunione al fine di potergli liquidare la parte spettantegli;
- b) sia richiesto da uno dei membri della famiglia.

CAPITOLO 4 DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

Art. 1 - **Doveri**

L'appartenenza alla Comunione comporta l'obbligo di concorrere all'esercizio dell'attività comune secondo le proprie capacità, in base alle direttive impartite dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.

Art. 2 - **Diritti**

Ogni membro della comunione ha diritto ad assistenza in caso di malattia ed invalidità.

CAPITOLO 5 SCIOGLIMENTO

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6 RECESSO

Art. 1

Il recesso di uno o più singoli membri non comporta lo scioglimento della comunione.



Art. 2

Il recesso non ha limiti di tempo, e può quindi avvenire in qualsiasi momento.

Per le modalità del recesso si fa rinvio all'art. 230 bis c.c.

Art. 3

Quando si tratti di riammettere nella comunione un membro già staccatosene e liquidato d'ogni suo avere, le condizioni della riammissione sono di solito stabilite per iscritto.

CAPITOLO 7 DIVISIONE

Art. 1

Le divisioni si fanno in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 2

Comunemente si ricorre all'opera di due arbitri; in caso di disaccordo essi spesso ne nominano un terzo. Se il patrimonio è abbastanza rilevante si richiede di solito l'opera di un perito.

Art. 3

Gli ori materni nella maggior parte dei paesi vengono divisi per stipiti. In taluni però essi vengono lasciati alle figlie accreditando un pari valore ai maschi. In altri infine sono assegnati per consuetudine alle figlie.

TITOLO III Compravendita e locazione di immobili urbani

CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA

Art. 1 - **Modo di misurazione**

Per quanto concerne la vendita di immobili ad uso abitativo e non abitativo effettuata non a corpo, bensì a misura, nel computo della superficie, vengono incluse per l'intero anche le superfici occupate dai muri sia interni dell'unità immobiliari, che perimetrali dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare.

I muri confinanti con il vano scale e vano ascensore sono computati per intero; quelli confinanti con altri appartamenti vengono computati per metà della superficie occupata. Le terrazze e le cantine e i garages vengono computati al 50%.

Le parti comuni non sono considerate pertinenze dell'unità immobiliare ai fini del calcolo. Per i giardini di proprietà o uso esclusivo il prezzo viene calcolato singolarmente.

Art. 2 - **Caparra**

All'atto della stipulazione del contratto preliminare il compratore versa al venditore una somma, a titolo di caparra, di circa il 10% del prezzo di acquisto (Art. 1385 c.c.).

Fanno eccezione le sempre più ricorrenti ipotesi in cui il contratto preliminare è condizionato alla concessione a favore della parte promissaria acquirente di un finanziamento finalizzato all'acquisto. In tali ipotesi l'importo della caparra è inferiore al 10%.

Art. 3 - **Mediazione**

La provvigione spettante al mediatore di contratti di compravendita di beni immobili urbani e di aree edificabili è usualmente del 3% del corrispettivo di vendita, a carico di ciascun contraente che si è avvalso del mediatore.

In tal caso, salvo patto o disposizione contraria e senza che ciò comporti un aumento della provvigione, il mediatore assiste il cliente fino alla stipula del rogito.

CAPITOLO 2

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 - Deposito cauzionale

Al momento della stipulazione del contratto il conduttore versa una cauzione che, come previsto dall'art. 11 della Legge n. 392/78 non può superare il limite delle tre mensilità.

Detta cauzione non va mai computata in conto pigione.

Art. 2 - Recesso dal contratto

In caso di recesso, è a carico di colui che recede il costo della tassa di registrazione sull'estinzione anticipata.

Art. 3 - Visita ai locali

Dal giorno della disdetta il proprietario ha la facoltà di far visitare, dando preavviso di almeno 24 ore, l'immobile locato, in orari concordati con il conduttore.

Art. 4 - Riparazioni a carico del conduttore

Riparazioni di piccola manutenzione previste dall'art. 1609 c.c. sono, esemplificando:

- a) pulizia periodica canne fumarie ed ordinaria manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda, ed eventuale ritinteggiatura dei locali occupati;
- b) manutenzione e piccole riparazioni agli impianti elettrici ed elettronici e di produzione di energia alternativa;
- c) piccole riparazioni di serrature;
- d) piccole riparazioni ai serramenti, alle imposte e alle tapparelle;
- e) riparazioni di rubinetti e cassette sanitarie;
- f) sostituzione di vetri rotti;
- g) ordinaria manutenzione di impianti di sollevamento idrico;
- h) ordinaria manutenzione e pulizia di scarichi igienico-sanitari, comprese le colonne centrali di scarico del condominio e i sadi;
- i) si ritengono generalmente a carico del conduttore le spese di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore, ivi comprese le sostituzioni periodiche delle funi metalliche e degli avvolgimenti elettrici dei motori.

Art. 5 - Tinteggiatura locali

Salvo patto contrario il conduttore è tenuto a ritinteggiare i locali al momento della riconsegna dell'immobile se all'atto della sottoscrizione del contratto l'immobile era stato tinteggiato di fresco.

Art. 6 - Mediazione

Salvo patto contrario preventivamente concordato, qualunque sia la destinazione dell'immobile locato la provvigione viene corrisposta da entrambi i contraenti nella misura di una mensilità ciascuno.



TITOLO IV

Compravendita e locazione di immobili urbani

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA FONDI TURISTICI

Art. 1 - Vendita a corpo, a dati catastali, a misura

La compravendita di fondi rustici avviene sia a corpo, sia con riferimento a dati catastali, sia a misura.

art. 2 - Unità di misura

Se la superficie viene indicata in «campi trevigiani» detta unità di misura si considera pari a 5.000 mq.; se viene indicata in «campi friulani o campi spilimberghesi» si considera pari a 3.500 mq.; se viene indicata in pertiche si considera pari a 1.000 mq.

Quando si usa la parola «campo» senza alcuna specificazione si intende la misura in uso nel luogo dove si trova il terreno.

Secondo la normativa europea la superficie considerata nelle trattazioni è espressa in ettari.

Art. 3 - Caparra

All'atto della stipulazione del contratto preliminare il compratore versa al venditore solitamente una somma, a titolo di caparra, di circa il 10% del prezzo di acquisto, salvo diverso accordo tra le parti.

Detta caparra è considerata come caparra confirmatoria: in caso di inadempienza del compratore, il venditore solitamente potrà trattenere la caparra versata a titolo di risarcimento del danno; in caso di inadempienza del venditore, solitamente questo è tenuto a versare, sempre a titolo di risarcimento del danno, il doppio della caparra ricevuta.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare la esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (art. 1385 c.c.).

Il doppio della caparra non è però dovuto se la mancata vendita è imputabile all'esercizio della prelazione agraria di cui agli artt. 8 L. 590/1965 e art. 7 L. 817/1971 da parte di un avente diritto, in quanto la notifica del preliminare e l'esercizio nei termini costituiscono rispettivamente obbligo e diritto per legge.

Art. 4 - Rinuncia alla prelazione agraria

In luogo dell'invio della raccomandata prevista dall'art. 8 L. 590/1965 il venditore potrà attivarsi per acquisire la rinuncia scritta alla prelazione agraria dai potenziali aventi diritto alla prelazione stessa.

La rinuncia riporterà le condizioni contrattuali indicate nel preliminare di compravendita.

Sezione I - Aziende agricole

Art. 1 - Vendita a «cancello aperto»

Quando si stipula la vendita «a cancello aperto», nel prezzo del terreno non sono comprese le scorte vive e morte.

Art. 2 - Vendita a «cancello chiuso»

Quando si stipula la vendita a «cancello chiuso», nel prezzo del terreno sono comprese tutte le scorte vive e morte: equini, bovini, macchine, attrezzi, frutti pendenti e quant'altro di pertinenza del venditore si trova nel fondo al momento della stipulazione del contratto.

I beni che passano di proprietà vengono di norma specificati in un inventario o più semplicemente in un elenco che fa fede fra le parti.

Art. 3 - Immissione nel possesso

L'immissione avviene all'11 novembre (San Martino); salvo che per gli appezzamenti a coltura autunnale per i quali la consegna avverrà entro il 31 ottobre.

All'11 novembre il cedente deve aver consegnato al subentrante il fondo e le sue pertinenze completamente sgomberate da persone e cose. Tuttavia il subentrante consentirà sino al 30 novembre all'uscente, di completare la raccolta dei frutti pendenti non ancora raccolti per ritardata maturazione.

Art. 4 - Legna da ardere

Per la legna da ardere da ceppi che abbia maturato il 3° e 4° anno, viene consentito al venditore il taglio entro il 30 novembre con esclusione della legna d'alto fusto, anche di futuro elevamento, e delle acacie e robinie da palificazione.

Art. 5 - Scorte

Nel caso di vendite di azienda agricola a «cancello chiuso», il cedente è tenuto alla buona conservazione delle scorte e deve rispondere di esse, salva la prova del caso fortuito.

Nessuna scorta, per nessun titolo, potrà essere asportata dal fondo e il venditore uscente consegnerà al compratore tutte le scorte, come precisato nell'inventario o nell'elenco che fa fede fra le parti (Art. 2).

Art. 6 - Consegna dei fondi con intervento di periti

Allorché si faccia luogo alla consegna dei fondi con l'ausilio sul piano negoziale del perito, non intervenendo l'accordo sulla scelta dell'unico perito, ciascuna delle parti designa il proprio.

In caso di disaccordo fra i due periti, questi ne eleggono un terzo.

Art. 7 - Spese contrattuali

Generalmente le spese di rogito notarile e conseguenti (registrazione, trascrizione e simili) sono a carico dell'acquirente, al quale spetta quindi la scelta del notaio.

Art. 8 - Spese di documentazione della proprietà e libertà del fondo

Le spese di documentazione della proprietà e libertà del fondo sono a carico del venditore.

Le spese di frazionamento e di misurazione sono generalmente divise in parti uguali fra i contraenti.

Art. 9 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore è pari al 2% del corrispettivo della cessione a carico di ciascuna delle parti contraenti, salvo diverso accordo.

Art. 10 - Mediazione in caso di aventi diritto alla prelazione agraria

Non risulta essere dovuta dal soggetto che esercita la prelazione o il riscatto la provvigione al mediatore, in quanto l'esercizio da parte dell'avente diritto determina il suo subentro nel contratto preliminare che deve essere adempiuto, salva diversa espressa pattuizione.

Art. 11 - Reciprocanza

Nella conduzione del fondo agricolo il piccolo imprenditore o il coltivatore diretto può avvalersi dell'uso della reciprocanza gratuita ai sensi dell'art. 2139 c.c.

CAPITOLO 2 AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1 - Anno agrario

L'anno agrario comincia l'11 novembre (S. Martino).

CAPITOLO 3 CONDUZIONE A MEZZADRIA

(istituto soppresso)



CAPITOLO 4
CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE
(istituto soppresso)

CAPITOLO 5
CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA
(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6
CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 7
ALTRE FORME DI CONDUZIONE
(non sono stati accertati usi)

TITOLO V
Compravendita di animali e prodotti

CAPITOLO 1
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sezione I - Contrattazioni del bestiame
(bovini da vita, da lavoro, da macello, equini, suini, ovini e caprini)

Usi comuni a tutte le specie di bestiame

Art. 1 - Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono verbalmente, talvolta anche per iscritto. L'intervento del mediatore è facoltativo.

Art. 2 - Modi di contrattazione

I bovini Il bestiame bovino ed equino viene contrattato a capo o a peso, l'ovino soprattutto a capo, talvolta a peso; i suini si contrattano generalmente a peso, i lattonzoli a capo. È altresì prevista la vendita «in pescada», cioè la madre unitamente al figlio da latte.

Art. 3 - Perfezionamento del contratto

Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente circa le certificazioni, il contratto viene perfezionato generalmente con la battuta di mano; la segnatura dei capi di bestiame, una volta concluso il contratto, deve essere consentita dal venditore su richiesta dell'acquirente, con i mezzi consueti e dallo stesso pretesi.

Art. 4 - Caparra

Se la consegna degli animali e il versamento del prezzo non vengono effettuati contestualmente alla stipulazione del contratto, il compratore generalmente presta la caparra in misura variabile concordata fra le parti. La caparra ha carattere confirmatorio, valore di prova della conclusione dell'affare, di principio di pagamento e di garanzia.

Art. 5 - Pagamento

Il saldo del pagamento del bestiame avviene con i mezzi usuali di pagamento, nel rispetto della normativa vigente ed entro otto giorni dalla consegna dell'animale venduto.

Art. 6 - Consegna

Per le contrattazioni effettuate in fiera o mercato, la consegna degli animali avviene prevalentemente a fine fiera o a chiusura del mercato. Per le contrattazioni in stalla la consegna può essere immediata o differita.

In quest'ultimo caso il venditore è tenuto a provvedere a sue spese al diligente governo degli animali venduti fino al giorno convenuto per la consegna; la sua responsabilità cessa al momento della consegna dell'animale venduto. Il latte prodotto dalla bovina compravenduta spetta al venditore fino alla consegna.

Art. 7 - Della garanzia in generale

L'acquirente ha il dovere di tenere con la diligenza del buon allevatore il capo bovino nel periodo di garanzia. Se durante il tempo della garanzia l'animale si ammala, il compratore avverte subito, di preferenza con comunicazione scritta, il venditore e fa eseguire la visita dal veterinario il quale può compiere tutte le pratiche indispensabili alla diagnosi ed alla cura.

Dopo la visita il compratore esegue le prescrizioni del veterinario che dallo stesso siano giudicate come urgenti. Se l'animale muore entro 48 ore dalla consegna, si presume, sino a prova contraria, che l'inizio del male sia preesistito alla consegna e la responsabilità spetta al venditore.

Art. 8 - Garanzia tacita

In mancanza di specifico accenno al tipo di garanzia prestata, s'intende data garanzia di legge, vale a dire che l'animale sia idoneo per lo scopo all'acquisto e comunque sano e privo dei vizi e difetti di cui all'art. 12.

Art. 9 - Forme di garanzia

È in uso, per indicare varie forme di garanzia, la seguente terminologia:

- sano: s'intende garantito per la salute, privo di malattie;
- giusto: per gli equini si intende immune da vizi occulti;
- diritto: indica cavallo senza difetti negli arti;
- sincero: cavallo docile, non pericoloso;
- onorato: equivale per gli equini a sano e sincero;
- garantisco per difetto di legge: sta ad indicare bestiame sano e senza vizi d'animo;
- uso stalla: s'intende bestiame che sia sano e docile;
- da galantuomo, sono termini che si equivalgono e stanno ad indicare che la garanzia è prestata per tutte le malattie, difetti e vizi.

Art. 10 - Esclusione di ogni garanzia

L'esclusione di ogni garanzia deve essere espressamente dichiarata. A tale effetto di solito vengono usate le formule: «vendo sulla corda», «alla cavezza», «per tutti i soldi», «soldi in mano», visto e piaciuto.

Art. 11 - Garanzia di gravidanza

La garanzia per la gravidanza è prestata mediante consegna della bolletta di fecondazione.

In caso di ritardata gravidanza, se la differenza è di un solo mese, non dà luogo a contestazioni; se superiore ad un mese, il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo.

In caso di mancata gravidanza si fa luogo a risoluzione del contratto o a riduzione di prezzo, a scelta del compratore. Salva prova contraria, la responsabilità del venditore in caso di aborto o di parto prematuro viene a cessare dopo 48 ore dall'avvenuta consegna della bovina.



Art. 12 - Presunzione di preesistenza

Salvo prova contraria, si presumono esistenti prima della consegna, se constatati nei periodi qui appresso per ciascuno di essi specificati, e sono considerati redibitori i seguenti vizi:

- a) per gli equini:
 - 1) malattie croniche degli apparati respiratorio, cardiovascolare e urogenitale (termini per la scoperta giorni 8);
 - 2) corneggio cronico (rantolo, fischio o sibilo) (termini per la scoperta giorni 8);
 - 3) ticchio, rustichezza, tiro (termini per la scoperta giorni 8);
 - 4) capostorno cronico (termini per la scoperta giorni 40);
 - 5) oftalmia periodica, male della luna (termini per la scoperta giorni 40);
 - 6) epilessia (mal caduco) e vertigini (termini per la scoperta giorni 40);
 - 7) vizi d'animo (mordere, tirare calci, ombrare) (termini per la scoperta giorni 8);
 - 8) coliche ricorrenti (termini per la scoperta giorni 30);
 - 9) affezioni croniche apparato digerente (termini per la scoperta giorni 8);
 - 10) zoppicatura cronica intermittente (termini per la scoperta giorni 15);
 - 11) mal del garrese, mal della talpa (termini per la scoperta giorni 8)
- b) per i bovini:
 - 1) malattie croniche dell'apparato digerente, respiratorio e circolatorio (termini per la scoperta giorni 8);
 - 2) malattie croniche dell'apparato urinario (termini per la scoperta giorni 15);
 - 3) malattie dell'apparato genitale;
 - endometriti e vaginiti croniche (termini per la scoperta giorni 8);
 - prolasso vaginale «mostrare la madre» (termini per la scoperta giorni 15);
 - impotenza coeundi nei tori (termini per la scoperta giorni 10);
 - impotenza generandi nei tori (termini per la scoperta giorni 50);
 - tricomoniasi «se la spurga» (termini per la scoperta giorni 30);
 - lesioni organiche e funzionali delle ovaie (termini per la scoperta giorni 30);
 - 4) vizi d'animo (popparsi, accavallarsi, ticchio volante, cozzare, lingua serpentina, rifiuto a lasciarsi mungere) (termini per la scoperta giorni 8);
 - 5) lesioni da corpo estraneo (termini per la scoperta giorni 30)
- c) per i suini:
 - 1) panicatura (termini per la scoperta giorni 40);
 - 2) cliptorchidia (termini per la scoperta giorni 40);
 - 3) trichinosi (termini per la scoperta giorni 40);
 - 3) malattie croniche dell'apparato respiratorio, circolatorio e digerente (termini per la scoperta giorni 8);
- d) per gli ovini (pecore e capre):
 - 1) cacchessia (termini per la scoperta giorni 15);
 - 2) bronchite verminosa (termini per la scoperta giorni 15);
 - 3) itterizia, piroplasmosi (termini per la scoperta giorni 15);
 - 4) capostorno (termini per la scoperta giorni 15);
 - 5) vaiolo ovino (schiavina) (termini per la scoperta giorni 15);
 - 6) malattie croniche dell'apparato respiratorio e digerente (termini per la scoperta giorni 8).

Art. 13 - Garanzia per il contratto «uso stalla»

Nel contratto «uso stalla», che ha luogo soltanto per i bovini, la garanzia comprende tutti i difetti indicati per i bovini nell'articolo precedente ed inoltre tutti quelli sottoelencati.

Tuttavia, quando si tratta in presenza degli animali, sono esclusi dalla garanzia i difetti così evidenti da non poter sfuggire alla osservazione del compratore.

L'efficacia della garanzia è subordinata alla denuncia specifica del difetto entro 8 giorni dalla consegna per i vizi di cui appresso:

- 1) - succhiarsi la lingua;
- 2) - prolasso del retto;
- 3) - sudore profuso in stalla;
- 4) - dimenare la testa anche senza cornare;
- 5) - arpeggiamento;
- 6) - succhiarsi il latte;
- 7) - chiudere in posta;
- 8) - insufficiente funzionamento dei capezzoli.

Art. 14 - Azione redibitoria e riduzione del prezzo

Tutti i vizi degli equini elencati all'art. 12 consentono la risoluzione del contratto.

Per i vizi dei bovini (art. 12 e 13) si risolve il contratto o si riduce il prezzo, a scelta del compratore. Fanno eccezione le malattie infettive (TBC, BRC, TRICOMONIASI, LEUCOSI, ecc;), in presenza delle quali si ha sempre la risoluzione del contratto. Per i vizi degli ovini o dei suini, si risolve il contratto o si riduce il prezzo, a scelta del compratore. Oltre a quelli elencati nell'art. 12 non esistono altri vizi che diano luogo ad azione redibitoria.

Art. 15 - Denuncia del vizio

La denuncia di vizi dell'animale deve essere fatta dal compratore appena questi siano sospettati, alla opportuna presenza del mediatore ove quest'ultimo sia intervenuto nella contrattazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Art. 16 - Accertamento dei vizi

Ricevuta la denuncia del vizio, il venditore ha diritto di accertarlo o farlo accertare da un veterinario di sua fiducia, al più presto e comunque non oltre gli 8 giorni dal ricevimento della denuncia stessa.

Art. 17 - Obblighi del compratore

Il compratore deve mantenere e curare l'animale con il vizio contestato con la diligenza del buon padre di famiglia. In nessun caso può farlo lavorare o rimetterlo in commercio.

Art. 18 - Diritti del compratore

Il compratore, in caso di risoluzione del contratto, ha diritto alla restituzione della somma versata per l'acquisto nonché al risarcimento dei danni in esso compresa la rifusione delle spese sostenute per:

- l'alimentazione del bestiame;
- le cure veterinarie e per medicinali;
- la provvigione eventualmente pagata al mediatore;
- altre eventuali spese (trasporto dell'animale ecc.)

Art. 19 - Obblighi del venditore

Il venditore, in caso di risoluzione del contratto, deve:

- ritirare l'animale che il compratore restituisce;
- restituire la somma corrispondente al prezzo pagato;
- risarcire i danni e rimborsare al compratore le spese di cui al precedente art. 18.

Art. 20 - Mediazione

La provvigione spettante al mediatore nelle contrattazioni relative al bestiame bovino, ovino e suino è dell'1% del corrispettivo a carico di ciascun contraente.

Per gli equini ed i maiali lattonzoli la provvigione è del 2% sempre a carico di ciascun contraente.

Bestiame da vita selezionato

Art. 21 - Caratteristiche genealogiche

È selezionato il bestiame iscritto al libro genealogico di specie e razza e controllato. Nelle contrattazioni ad esso relative il venditore è tenuto, se richiesto dall'acquirente, a fornire idonea documentazione.

Art. 22 - Certificazione

Qualora non sia disponibile al momento della stipulazione del contratto, la documentazione ufficiale deve essere presentata alla consegna dell'animale o comunque non oltre gli otto giorni dalla stipulazione medesima. In caso di bovine dichiarate gravide, deve essere consegnato il certificato relativo alla fecondazione: per le bovine di provenienza estera, è uso che sia consegnata anche la documentazione genealogica del riproduttore. Il toro iscritto al libro genealogico, e quindi idoneo a funzionare come riproduttore, deve essere accompagnato dal verbale di iscrizione al libro stesso.

Bestiame da macello

Art. 23 - Forma del contratto

Il bestiame da macello viene contrattato a peso vivo, a peso morto, ad occhio. È prevalente l'uso di contrattare a peso vivo. Fermo restando la normativa vigente, il contratto è normalmente verbale, talvolta scritto.

Art. 24 - Contrattazioni a peso vivo

Il peso viene rilevato all'atto del contratto. Nelle vendite a peso vivo si effettua normalmente una detrazione del 2% sul peso effettivo.

Art. 25 - Contrattazioni a peso morto

Nel caso di bestiame venduto a peso morto (cioè macellato), il peso è costituito dai cosiddetti quattro quarti (o due mezzene), cioè il corpo dell'animale, comprensivo della rognonata, esclusi la testa, le interiora, il sangue, la pelle, gli arti anteriori e posteriori tagliati rispettivamente al carpo e al tarso. La pesatura viene effettuata a carni fredde.

Art. 26 - Pagamento e spese

Limitatamente ad acquisti effettuati da commercianti al minuto il pagamento si effettua all'atto della consegna dell'animale, e nella compravendita a peso dopo la pesatura.

Art. 27 - Garanzia

In mancanza di una esplicita dichiarazione s'intende data garanzia della sanità e commestibilità della carne. Nella vendita di animali da macello a peso morto, il venditore è garante che tutte le parti dell'animale, comprese le frattaglie, siano di libero consumo.

Per la constatazione del difetto, all'animale deve essere lasciata la marca auricolare. Allo scopo di escludere qualsiasi garanzia sono in uso i termini: «per tutti i soldi», «soldi in mano», «cavezza in mano», «sulla corda», «vista e piaciuta».

L'eventuale confisca delle carni è a carico del venditore, salvo che quest'ultimo abbia venduto l'animale «senza garanzie» o per lo meno ad un prezzo che indichi già la svalutazione dell'animale.

Sezione II – Animali da cortile - pollame

Art. 28 - Contrattazione

Nelle contrattazioni il pollame viene venduto a numero o a peso vivo, merce vista e piaciuta. Ogni eventuale reclamo sulla qualità della merce deve essere fatto immediatamente.

Art. 29 - Unità di misura

L'unità di misura è il chilogrammo ed il prezzo si intende franco-allevamento o franco-mercato.

CAPITOLO 2 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Sezione I - Contrattazione del frumento granoturco e cereali minori nazionali

Art. 1 - Forma del contratto

I cereali si contrattano tanto per iscritto che verbalmente. La forma scritta è osservata nei contratti per consegna differita o ripartita quando la merce è contrattata su campione o su dettagliata indicazione delle sue caratteristiche, e quando il contratto è stipulato con l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Stipula del contratto

Il contratto si stipula:

- su campione (poco frequente). Le vendite su campione vengono concluse su campione «reale». Il campione si dice «reale» quando è tratto dalla massa della partita con-trattata: ad esso la partita stessa deve in tutto e per tutto corrispondere. Il campione viene normalmente conservato dal mediatore;
- su dicitura o denominazione (la più diffusa), che precisa le caratteristiche della merce; esempio: “buono mercantile”, “secco di sole”, “essiccato artificialmente”, secco a stagione”, ecc.
- salvo visita della merce, (visita che deve avvenire al più tardi il giorno successivo a quello della contrattazione), qualora la visita non avvenga, il contratto si intende concluso.

Quando nei contratti interviene l'opera del mediatore, questi normalmente rilascia alle parti la documentazione dall'accordo avvenuto.

Art. 3 - Consegna e pagamento

La consegna della merce avviene normalmente franco magazzino con ritiro a cura del compratore.

Art. 4 - Termini di consegna

In ordine al tempo, vengono comunemente usate per la consegna le seguenti clausole:

- consegna pronta od immediata;
- consegna differita: alla data od entro un periodo prefisso;
- consegna ripartita: nel corso di più periodi di tempo successivi.

In mancanza di diversa indicazione, si intende che il contratto sia stato stipulato per consegna pronta.

Art. 5 - Clausola «circa»

Il quantitativo della merce compra-venduta è determinato in quintali. Nelle vendite da produttore a commerciante, l'indicazione della quantità contrattata, con la clausola «circa», consente una tolleranza fino al 5% sul quantitativo pattuito.

Art. 6 - Ritardo nella consegna o nel ricevimento

Generalmente se viene oltrepassato il termine fissato per l'adempimento, il venditore non può vendere la merce ad altri senza prima avere diffidato per iscritto il compratore a dar corso al ricevimento, accordandogli un termine suppletivo di cinque giorni per i cereali secchi.

Ugualmente procede il compratore quando il venditore non adempie al termine di consegna.

Nei contratti nei quali il termine fissato per le consegne è specificatamente dichiarato «termine tassativo», la parte adempiente può sin dal giorno feriale successivo al termine fissato, provvedere alla vendita della merce a danno della parte inadempiente.

Art. 7 - **Caratteristiche e classificazione del frumento tenero**

Di norma nelle contrattazioni le caratteristiche del frumento tenero vengono precisate mediante l'indicazione del luogo di produzione, della varietà, del peso specifico, della percentuale di corpi estranei e di umidità.

Qualora le parti facciano riferimento alla classificazione frumento

«fino», «buono mercantile» o «mercantile», si intende:

- per «fino» il frumento di varietà uniforme, ben nutrito, di bel colore, del peso minimo di kg. 79 per ettolitro, non contenente corpi estranei in misura superiore all'1%, e con umidità fino al 14%;
- per «buono mercantile» il frumento di varietà anche non uniforme, del peso minimo di 76 kg per ettolitro, non contenente corpi estranei in misura superiore al 2%, e con umidità 14%;
- per «mercantile» il frumento di varietà anche non uniforme, del peso minimo di kg. 74 per ettolitro, non contenente corpi estranei in misura superiore al 2%, e con umidità fino al 14%.

Art. 8 - **Stagionatura**

In rapporto al grado di umidità il granoturco si contratta «secco», «essiccato», oppure «a stagione»; tutti gli altri cereali si intendono, salvo diversa precisazione, contrattati «secchi».

È «secco» il cereale essiccato naturalmente che ha un grado di umidità non superiore al 15%.

È «essiccato» il granoturco trattato all'essiccatoio e portato ad un grado di umidità non superiore al 15%.

Il granoturco «a stagione» viene trattato su di una «base» di umidità del 25% «reciproca», nel senso che al di sopra o al di sotto di tale limite viene proporzionalmente diminuito o aumentato il peso effettivo del granoturco compravenduto.

Art. 9 - **Peso specifico**

Nei contratti su denominazione (o dicitura) relativi a frumento, e talvolta anche di avena e segale, è d'uso convenire un peso specifico minimo.

Se non è esplicitamente pattuita, il venditore non è tenuto ad assumere alcuna garanzia del peso specifico.

Qualora invece sia convenuto un peso specifico minimo, e quello effettivamente riscontrato in contraddittorio fra le parti risulti ad esso inferiore, il compratore ha diritto ad una riduzione percentuale del prezzo pari al 50% del peso specifico riscontrato in meno.

Se il peso specifico risulta invece superiore, salvo esplicito patto in contrario, il compratore non è tenuto a corrispondere alcuna maggiorazione del prezzo.

Ai fini della determinazione del peso specifico, all'atto della consegna i contraenti o i loro incaricati prelevano a più riprese una certa quantità di merce per ogni partita, e ne formano un cumulo che costituisce il campione per l'analisi.

Art. 10 - **Caratteristiche generali di qualità**

Il contratto si intende sempre stipulato per merce «leale», che non abbia cioè subito manipolazioni tendenti ad occultare in tutto o in parte vizi o difetti.

Quando il contratto non viene concluso su campione reale, oppure con la clausola «merce vista e piaciuta» o «salvo visita», in mancanza di diversa indicazione la merce da consegnare deve essere anche «sana» e «mercantile», intendendosi per mercantile il cereale di qualità corrispondente alla media dell'annata, in rapporto alla provenienza ed all'epoca di consegna.

Si presume senz'altro che non sia sano e mercantile il cereale che presenta uno o più dei seguenti difetti:

- a) per il frumento, la segale e l'orzo: la muffa; la carie (carbone); la presenza di cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%, la presenza di corpi estranei in proporzione superiore al 3%. In rapporto a

questi ultimi, del 3% tollerato, non più del 2% può essere costituito da corpi estranei non utilizzabili, esclusa in ogni caso la segale cornuta.

- b) per i granoni, la muffa; la macchia; la presenza di cariossidi tarlate in proporzione superiore al 3%.
- c) per l'avena: la muffa; la presenza di corpi estranei in quantità superiore al 3%; la presenza di semi di ricino in qualsiasi percentuale.
- d) per tutti i cereali: la presenza di tracce di trattamenti chimici, anche se eseguiti a scopo di conservazione, quando ne risultino alterate le caratteristiche normali del cereale in rapporto all'uso cui è destinato.

In presenza dei difetti sopra elencati, il compratore può scegliere fra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Contratti in erba

Quando per cause stagionali, od altre indipendenti dalla volontà del venditore-produttore, la quantità prodotta risulti inferiore a quella venduta, il produttore consegnerà la quantità prodotta, stornando a prezzo di giornata la quantità mancante.

Se nelle contrattazioni su prodotti in erba si verifica una naturale deficienza in qualità, in confronto a quella stipulata, il venditore-produttore ha diritto di fare la consegna sottostando all'equa differenza di prezzo, purché la qualità rientri nelle tre voci di dicitura contemplate nell'art. 10.

Art. 12 - Contestazione della merce (protesto)

Il compratore deve protestare la merce con mezzo idoneo a pena di decadenza dalla garanzia entro le 48 ore dal ricevimento di essa.

Sezione II - Prodotti ortofrutticoli

Art. 1 - Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono normalmente per iscritto. Per le piccole partite, con l'esclusione della frutta di qualità extra e di prima, anche verbalmente. L'intervento del mediatore è normale.

Art. 2 - Determinazione del quantitativo

La quantità viene determinata a peso. La tolleranza di peso sul quantitativo da consegnare è del 10% in più o in meno.

Art. 3 - Momento della contrattazione

Si contratta prima della raccolta, a vista del prodotto.

In questa occasione si stabiliscono tutte le clausole del contratto e si indica il quantitativo della fornitura con la tolleranza di cui all'articolo precedente.

Si usa anche vendere tutta la produzione di un determinato fondo (ovvero tutta la frutta di una determinata varietà prodotta dal fondo).

Art. 4 - Caratteristiche del prodotto

La frutta oggetto di contratto si intende, nel silenzio delle parti, mercantile.

Mercantile, sta a significare frutta non ticchiolata, non vermicata o non danneggiata da insetti e acari fitofagi, non grandinata, di giusta maturazione, adatta all'alimentazione umana; è escluso il mal raccolto.

Per le pesche «mercantile» sta anche a significare: non gommose, immuni da corineo e mal bianco. Se la vendita avviene «come sta in pianta» deve intendersi escluso solamente il cascolo (cadute a terra).

Art. 5 - Prezzo

Il prezzo viene determinato al momento della contrattazione, eventualmente con riferimento alla calibratura della frutta.

Art. 6 - Caparra

All'atto della contrattazione viene corrisposta una caparra, pattuita dalle parti, corrispondente al 20% del valore stimato della partita contrattata.

Art. 7 - Coloritura

La dichiarazione «coloritura vista e piaciuta» inserita nel contratto, elimina ogni ulteriore garanzia sulla coloritura.

Art. 8 - Risoluzione, riduzione del prezzo

I seguenti difetti, se riscontrati in misura pari o superiore al 15%, danno luogo alla risoluzione del contratto: frutta non sana, di varietà diversa dalla pattuita, mal raccolta e simili; gli stessi difetti presenti in misura inferiore al 15% danno luogo a congrua riduzione di prezzo.

La frutta grandinata dà luogo a risoluzione del contratto, oppure a rinegoziazione delle clausole del medesimo.

Art. 9 - Consegna

La consegna avviene sul campo o nel magazzino del produttore, la merce viene caricata, a spese del produttore, sul mezzo del compratore. Il peso si intende al netto della tara di imballaggio.

Gli imballi generalmente sono forniti dal compratore. La consegna si intende perfezionata al momento della pesatura. A tutte le operazioni sopra descritte può assistere il compratore o un suo incaricato.

Art. 10 - Termini di consegna

Non è ammesso alcun ritardo sulla data stabilita per la consegna di frutta precoce; può essere tollerato qualche giorno per la frutta di stagione e 10-15 giorni di ritardo per la frutta invernale.

Art. 11 - Verifica del prodotto

La verifica viene compiuta prima della consegna.

Si procede alla verifica a campione.

Eventuali contestazioni devono essere sollevate verbalmente o per iscritto sulla bolla di consegna sottoscritta dalle parti, al momento della consegna della frutta.

È d'uso, in mancanza d'accordo, deferire la controversia ad arbitri.

Art. 12 - Mediazione

La provvigione per il mediatore è dell'1,50% del prezzo del prodotto a carico di ciascuna delle parti.

Sezione III - Uve da vino

Art. 1 - Forma del contratto

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente, per grossi quantitativi anche per iscritto. L'intervento del mediatore è frequente, ma non generalizzato.

Il contratto deve essere comunque redatto per iscritto secondo le norme di legge.

Art. 2 - Modi di contrattazione

Si usa contrattare su campione, sia in base al peso, sia al grado zuccherino e agli altri parametri qualitativi (esempio ph, acidità totale, salubrità delle uve).

La varietà dell'uva viene esplicitamente indicata nel contratto.

Art. 3 - Determinazione del prezzo

L'uva che viene trattata deve essere mercantile, cioè commerciabile e adatta alla vinificazione, vale a dire sana e matura in rapporto all'andamento stagionale.

Il prezzo tiene conto del peso, del grado zuccherino e degli altri parametri qualitativi sopra citati. Il rilevamento del grado zuccherino si effettua alla consegna.

Art. 4 - Caparra

È d'uso prestare caparra, avente valore confirmatorio, in misura concordata tra le parti.

Art. 5 - Vendemmia

S'inizia la vendemmia a maturazione dell'uva secondo le varietà. Per iniziare le operazioni di vendemmia è richiesto il comune accordo del compratore e del venditore. Di solito non si usa procedere alla cernita dell'uva. Le spese per la vendemmia sono normalmente a carico del venditore, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Art. 6 - Consegna

L'uva può essere consegnata sul vigneto, o presso l'azienda del venditore, oppure secondo gli accordi presi, a domicilio del compratore.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo diverso accordo tra le parti. È uso porre a carico del venditore le spese di pesatura.

Art. 7 - Clausole di garanzia

Quando il venditore non vuole assumere garanzia per quanto si riferisce alla qualità dell'uva, usa le seguenti espressioni: «come sta», «ad occhio», «vista e piaciuta».

Art. 8 - Tolleranze

Nella compravendita di uva a quantità fissata è ammessa una tolleranza.

Se il contratto si riferisce all'intera produzione di un determinato fondo, la determinazione della quantità ha valore puramente indicativo, e comunque deve essere consegnata l'intera produzione del fondo.

Art. 9 - Pagamento e controllo del prodotto

Il pagamento avviene con le modalità concordate tra le parti nel termine stabilito nel contratto; i predetti termini possono essere rivisti in caso di malattie e grandinate previa apposita perizia.

Il controllo e le eventuali contestazioni in merito all'uva compravenduta, devono essere effettuate nel momento e nel luogo della consegna.

Art. 10 - Casi di risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto per inadempimento del venditore in caso di consegna di uva di varietà diversa da quella pattuita: questa ipotesi dà luogo al risarcimento del danno.

Può avervi risoluzione del contratto anche per causa di forza maggiore: danni provocati dalla grandine o da altri eventi atmosferici e conseguente presenza rilevante di muffa o marciume.

Sezione IV - Foraggi, paglie e stramaglie in genere

Art. 1 - Forme di contrattazione

Le contrattazioni avvengono verbalmente ed anche per iscritto, l'intervento del mediatore è facoltativo.

I foraggi vengono contrattati a peso oppure si vendono gli sfalci anche in piedi; le contrattazioni avvengono prevalentemente dietro visita della merce.

Art. 2 - Trasporto

Le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 3 - Consegna e verifica della merce

La consegna della merce, ove non sia diversamente pattuito, ha luogo al domicilio del venditore.

La verifica della merce viene effettuata alla consegna o comunque non oltre il momento della pesatura.

Art. 4 - Contestazioni per difetti

Può esservi contestazione sia in caso di merce alterata od avariata, sia quando il prodotto non corrisponde alle caratteristiche contrattate.

Le contestazioni, se possibile, devono farsi immediatamente.



Le contestazioni sono definite soprattutto con l'intervento del mediatore quando questi sia già intervenuto nella fase di stipulazione del contratto.

Nella maggior parte dei casi le contestazioni si risolvono mediante riduzione del prezzo.

Per le difformità più gravi è frequente anche la pratica del rifiuto della merce.

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sezione I - Legna da ardere

Art. 1 - Classificazione

La legna da ardere si distingue in forte e assimilato dolce. Si intende per «forte» quella di faggio, rovere, carpino, acero, gelso, robinia, olmo, frassino, ornello, platano e castagno; per «assimilato dolce» quella di noce, salice, ontano, pioppo, tiglio e quella resinosa.

Art. 2 - Pezzatura

Rispetto alla pezzatura la legna da ardere si distingue:

- in borre (spaccone o spacco), della lunghezza da metri 1 a metri 1,25 e con diametro da cm. 5 a cm. 25 a metà del tondello o nel senso della sezione maggiore dello spaccone o spacco;
- in stanghe;
- in cascami di segheria, fasciame, ceppi e radici.

Art. 3 - Misure

La legna da ardere viene generalmente venduta a bancale (metri 1,80 x 1,00 x 1,00), a peso o a metro stero (1 mc - vuoto per pieno). Talora si contratta anche «a passo» (metri 1,75 x 1,75 x 1,75 vuoto per pieno), che corrisponde a circa 5 metri steri.

Art. 4 - Pesatura

La legna viene pesata alla pesa pubblica se questa si trova nelle località di carico, ovvero misurata a «metro stero». Le spese relative sono sempre a carico del venditore; eventuali controlli successivi gravano su chi li richiede.

CAPITOLO 4

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 5

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Sezione I - Latte e derivati

Premessa: Gli usi sottoelencati si riferiscono a rapporti fra fornitori agricoli (privati o latterie) ed industriali o centrali del latte. Fra i soci e le rispettive latterie i rapporti sono disciplinati da regolamenti, statuti ed accordi particolari.

Art. 1 - Forma del contratto

I contratti di compravendita e/o somministrazione del latte vengono conclusi verbalmente; in taluni casi, per forniture di notevole entità, per iscritto.

Nelle contrattazioni non si verifica l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Durata e decorrenza del contratto

I contratti vengono stipulati per una durata che varia a seconda degli accordi presi fra le parti.

I contratti possono essere sospesi in caso di alterazione del prodotto, o quando allo stesso mancano i requisiti di legge. Nelle zone pedemontane e montane la fornitura può essere sospesa nel periodo dell'alpeggio.

Art. 3 - Determinazione del prezzo e quantitativo

Il prezzo è liberamente contrattato tra le parti facendo riferimento al prezzo di mercato.

La quantità di latte da fornirsi giornalmente viene determinata al momento della stipulazione del contratto.

Si usa vendere tutto il prodotto di una determinata stalla o azienda: in tal caso l'indicazione quantitativa eventualmente fatta tra le parti ha valore puramente orientativo.

La vendita del latte può essere effettuata anche a spot.

Il latte spot è latte, conferito sfuso in cisterna, venduto solitamente franco arrivo comprensivo di qualità e pagamento secondo le leggi vigenti.

Molto spesso il latte spot è un acquisto momentaneo, per sopperire alla mancanza di latte in un particolare momento.

Art. 4 - Consegna e verifica del prodotto

È prevalente l'uso di effettuare la consegna del latte alla stalla o ai centri di raccolta.

Il controllo quantitativo si effettua alla consegna, quello qualitativo col prelievamento di campioni.

Art. 5 - Pagamento

Si effettua il pagamento prevalentemente in unica soluzione, secondo modalità concordate tra le parti.

Normalmente il pagamento delle forniture si ha ogni 30-60 giorni.

Art. 6 - Forniture al minuto

Esiste una forma di vendita al minuto tra produttori e consumatori. Questa avviene in latteria, oppure al domicilio del produttore.

Sezione II - Burro

Art. 1 - Forma del contratto

Le contrattazioni sulla compravendita del burro vengono concluse verbalmente.

Di solito non si verifica l'intervento del mediatore.

Art. 2 - Parti contraenti

Il burro viene prodotto dalle latterie private, sociali e sociali-turnarie, il burro prodotto dalle latterie sociali viene venduto direttamente dalle stesse e quello prodotto dalle sociali-turnarie dai soci turnisti.

Il burro viene acquistato da commercianti o da privati consumatori.

Art. 3 - Durata e decorrenza dei contratti

I contratti di solito vengono conclusi per partite singole. Si usa anche contrattare forniture con durata da convenirsi e a decorrenza immediata. I contratti con durata vengono sospesi in caso di prodotto non rispondente ai requisiti di legge o comunque alterato.

Art. 4 - Determinazione del prezzo

La determinazione del prezzo è lasciata alla libera contrattazione delle parti.

Art. 5 - Consegna e verifica del prodotto

Il burro viene consegnato in latteria. La qualità viene verificata con un controllo sul posto.

Sezione III - Formaggio

Art. 1 - Consegna e verifica del prodotto

Il formaggio si consegna presso il venditore, di solito alla latteria.

L'acquirente di solito non può vantare garanzie, salvo il suo diritto di controllare il prodotto alla consegna.

Non esistono termini stabiliti per il ritiro della merce; questa viene ritirata all'acquisto, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Sezione IV - Vini

Art. 1 - Forma del contratto

I contratti vengono conclusi verbalmente, talvolta per iscritto in caso di grossi quantitativi.

È d'uso l'intervento del mediatore, ma non è generalizzato.

Art. 2 - Modi di contrattazione

Si usa la compravendita su campione.

La quantità viene indicata generalmente in ettolitri, talvolta in quintali.

Nelle vendite non «su campione» di regola il contratto si intende stipulato per «merce mercantile», intendendo con tale termine un prodotto commerciabile, vale a dire sano, genuino, non adulterato.

Art. 3 - Determinazione del prezzo

Usualmente il prezzo è riferito all'unità di misura, spesso all'ettogrado, cioè all'unità di gradazione alcolica per ettolitro. Quando il contratto viene stipulato su base «grado alcool ettolitro», il venditore assume garanzia per la gradazione indicata. La variazione della gradazione, entro i limiti della tolleranza, comporta aumento o diminuzione del prezzo pattuito.

Art. 4 - Caparra

Qualora sia pattuita caparra, con valore confirmatorio, il suo ammontare varia dal 10 al 20% del valore della merce.

Art. 5 - Consegna

Il vino venduto in piccoli quantitativi viene consegnato nelle cantine del venditore in recipienti forniti dal compratore, per grossi quantitativi si effettua la consegna secondo gli accordi.

Sulla quantità pattuita è ammessa alla consegna una tolleranza del 5% in più o in meno.

L'eventuale pesatura viene effettuata normalmente presso la cantina del venditore o alla pesa pubblica.

Art. 6 - Obblighi del venditore in caso di ritardata consegna

Quando la consegna per effetto degli accordi contrattuali non sia contestuale alla stipulazione del contratto, è obbligo del venditore mantenere il vino nel miglior stato di conservazione fino al giorno stabilito per la consegna stessa, eseguendo le colmature, le solforazioni e quanto altro necessario. Per la suddetta custodia nessun compenso gli è dovuto.

Il calo naturale, il danno per eventuali difetti o alterazioni che il vino dovesse subire nel periodo compreso fra la stipulazione del contratto e la consegna, sono imputati al venditore.

Art. 7 - Reclami

Il compratore deve contestare al venditore gli eventuali difetti o differenze di quantità all'atto del ritiro per le vendite franco partenza od alla cantina del venditore, e, non oltre 72 ore dal ricevimento quando fosse stata pattuita consegna a destino. Nessuna protesta è ammessa dopo che il vino sia stato travasato in recipienti del compratore, salvo che all'atto della consegna fosse stato prelevato campione.



In quest'ultimo caso la contestazione deve essere fatta entro 72 ore dal ricevimento della merce e faranno fede i campioni prelevati e suggellati dalle parti all'atto del ritiro.

La contestazione si fa normalmente per iscritto, se verbale, deve essere fatta opportunamente alla presenza del mediatore o di altri testimoni. Di norma il compratore ha diritto soltanto ad una congrua riduzione di prezzo.

Art. 8 - Tariffa di mediazione

Quale corrispettivo al mediatore spetta il 2% sul valore della merce generalmente a carico del venditore.

Art. 9 - Conto lavorazione di uve e vini

L'uva conferita per la lavorazione a terzi viene restituita al produttore committente al termine dei processi di lavorazione che possono consistere nella vinificazione delle uve o nelle fasi di spumantizzazione o di imbottigliamento, dietro corrispettivo liberamente concordato tra le parti.

Art. 10 - Somministrazione e degustazione del vino

Nella somministrazione e degustazione del vino generalmente, da una bottiglia standard di 750 ml è possibile servire sei o sette bicchieri di vino.

Sezione V - Prodotti di gelateria, pasticceria e gastronomia

Art. 1 - Gelateria

Il gelato viene venduto a cono e a coppette o a peso, mentre tartufi, cassate, cannoli, frutti ripieni, gelato tipo frutta a pezzi duri, in genere vengono ceduti a numero. Torte gelato, semifreddi e zuccotti vengono invece commercializzati a peso.

Art. 2 - Dolciaria

In questo settore è consuetudine vendere a numero krapfen, cannoli, budini, creme-caramel, brioches, croissants, saccottini, maltagliati, bigné, cestini alla frutta, crostate al trancio, pastine tipo napoletana e mandorle, sfoglie, pastine tipo sacher e diplomatiche. La pasticceria mignon e le torte vengono invece vendute a peso.

Art. 3 - Gastronomia

Si usa vendere a numero pizze, pizza al taglio, pizzette, tramezzini e panini.

CAPITOLO 7

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 8

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 9

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 10

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIAGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

(non sono stati accertati usi)



CAPITOLO 11 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Sezione I - Legnami

Gli usi raccolti nel presente capitolo si riferiscono ai rapporti tra industriali, artigiani, commercianti e proprietari di boschi.

Art. 1 - **Perfezionamento del contratto**

Nel caso di offerta di vendita quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, s'intenderà che l'offerta ha solo valore di invito a contrattare. Le clausole «salvo approvazione della casa», «salvo venduto» e analoghe, inserite dal venditore, significano che la contrattazione è soggetta «a conferma» e deve pervenire entro il termine di 8 giorni dalla data di contrattazione. In suo difetto la contrattazione si ritiene non perfezionata.

Art. 2 - **Provenienza**

Per provenienza del legname si intende la zona forestale da cui esso proviene.

Quando la provenienza del legname non è menzionata, il legname contrattato può essere di qualunque provenienza; quando la stessa è solo genericamente riferita ad una regione il legname può essere fornito da qualunque territorio di quella regione.

Art. 3 - **Quantitativo contrattuale**

Con il termine «vagone» o «autotreno», senza altra specifica, s'intende orientativamente e salvo tipologia e qualità un quantitativo, per il vagone, non inferiore a 10 tonnellate e non superiore a 15 e, per l'autotreno, non inferiore a 18 tonnellate e non superiore a 22.

Quando il contratto sia fatto per più carichi, il quantitativo complessivo è quello della media di 12 tonnellate per vagone e 20 tonnellate per autotreno. Quando si tratta di legname lungo, per il carico del quale siano indispensabili carri a quattro assi (bilico), o due vagoni accoppiati (doppione), per vagone s'intende orientativamente e salvo tipologia e qualità un quantitativo da 20 a 30 tonnellate.

Comunque ogni singolo carico ferroviario non deve essere inferiore a peso minimo tassabile per le spedizioni a vagone completo ai sensi delle vigenti tariffe ferroviarie.

Art. 4 - **Determinazione del peso**

Qualora il legname venga contrattato a peso, viene riconosciuta valida la pesatura accertata in partenza.

Art. 5 - **Clausola «circa»**

Il venditore deve consegnare il quantitativo del legname pattuito.

Se nel contratto è inclusa la parola «circa» il quantitativo può variare sino al 10% in più o in meno.

La clausola «circa» non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misura obbligatoria.

Art. 6 - **Clausola «da... a...»**

La clausola «da... a...» sia riferentesi alle larghezze che alle lunghezze va, per quanto riguarda le proporzioni, di volta in volta specificata. In difetto di precisazioni il venditore si riterrà autorizzato a formarle egli stesso.

Art. 7 - **Prezzo per quantità diverse dalle convenute**

Quando è consentita una tolleranza percentuale nel quantitativo o nelle misure del legname da consegnare, l'importo complessivo da corrispondere va commisurato all'effettiva quantità e misure consegnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.

Art. 8 - **Porto assegnato**

Salvo espressa pattuizione contraria, le spedizioni per ferrovia o automezzo vengono effettuate in porto assegnato.

Qualora le spese confinali vengano a gravare sul venditore, questi avrà il diritto al rimborso del relativo importo da parte del compratore, dietro presentazione della necessaria documentazione entro 10 giorni.

Art. 9 - Svincolo e scarico

L'acquirente è in ogni caso obbligato a ricevere ed immagazzinare il materiale spedito, rimanendo, diversamente, le spese di sosta ed ogni conseguenza a suo carico.

Qualora all'arrivo della merce venga constatata una manomissione od una irregolarità del carico, il compratore ha l'obbligo di denunciare al vettore le eventuali anomalie riscontrate prima del ritiro della merce.

Art. 10 - Differenze di nolo e risarcimento da parte del vettore

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, vanno a suo beneficio le somme che il vettore pagasse a titolo di risarcimento per la ritardata consegna o di rimborso per errata tassazione.

Se il rischio di trasporto è a carico del venditore, franco arrivo, il compratore è tenuto a fargli pervenire a richiesta, una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo di mettere in condizione di fare tempestivamente gli opportuni reclami. In difetto, il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Nel caso che i rischi del trasporto siano a carico del compratore, ma le spese di trasporto siano pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi diritti.

Art. 11 - Reclamo

I reclami relativi alla merce devono essere denunciati al venditore, in forma scritta, entro 8 giorni dalla scoperta dei vizi. In difetto la merce si intende accettata. Il reclamo deve essere sempre motivato.

Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico bene individuabile abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso, con le modalità sopra indicate, al venditore e tenere a disposizione l'intera partita. Se entro 20 giorni dalla data dell'avviso non sarà raggiunto un accordo tra le parti, il compratore ha facoltà di utilizzare la merce non contestata.

Durante tale periodo il compratore è obbligato a custodire gratuitamente e da buon commerciante la merce contestata. Se nel termine predetto non è intervenuto accordo fra le parti, la controversia seguirà la procedura arbitrale o giudiziaria. In tale caso, le spese di custodia della merce contestata, in modo e luogo adatti, saranno a carico della parte soccombente.

Art. 12 - Mediazione

La mediazione per la compravendita del legname in genere è dall' 1 al 3% ed è dovuta dal solo venditore sull'incasso effettivo, dedotte le spese e tasse confinarie, il trasporto, gli sconti, ecc.

Sezione II - Legnami resinosi

Art. 1 - Legname resinoso

Per legname resinoso deve intendersi comunemente:

- Abete rosso (picea abies)
- Abete bianco (abies alba)
- Larice (larix decidua)
- Pino silvestre (pinus silvestris)
- Pino nere (pinus nigra)
- Cirmolo o pino cembro.

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di «abete», si intende abete rosso e bianco. Volendosi determinare proporzioni tra l'una e l'altra specie di abete, o volendosi l'una anziché l'altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

Art. 2 - Tipo di lavorazione del legname

A seconda della lavorazione si distingue in: rotondo, segato e squadrato.

Sezione III - Legname rotondo

Art. 1 - Caratteristiche

Il legname rotondo deve essere scortecciato, senza residuo di rami sporgenti.

Art. 2 - Suddivisioni

Viene classificata qualità sana mercantile quella comprendente tronchi sani, dritti, con esclusione di: troppo conastro e pezzi eccessivamente nodosi o conici, nonché marci rotti o marcio secco (seconi) spaccati. I difetti di rilievo possono venir tollerati mediante congruo abbuono della misurazione.

A seconda delle dimensioni, il legname rotondo si distingue come appresso:

- a) tronchi da sega o taglio in lunghezza da metri lineari 4 o più e suddivisi, per quanto riguarda il diametro, in assortimento normale e sotto misure, rispettivamente a seconda che il diametro a metà lunghezza sia di cm. 23 e sopra ovvero di cm. 22 e sotto;
- b) travi rotondi o legni, della lunghezza da metri lineari 4 a ml. 6 e con diametro minimo in punta di cm. 10 e da ml. 7 in avanti e con diametro minimo in punta di cm. 12.
- c) bottoli della lunghezza da ml. 2 a ml. 3,50 e del diametro minimo di cm. 20.

Le lunghezze del legname rotondo da sega e dei bottoli vengono calcolate con progressione di 50 in 50 cm.; per i legni (o tondelli per travatura), la progressione è di 1 metro.

Le sottomisure, i legni con diametro di cm. 22 e meno e i bottoli fruiscono di una riduzione di prezzo del 25%. I tronchi da sega, i travi rotondi o legni, i bottoli devono avere una sopramisura in «lunghezza - salva legno» (che non va conteggiata) variabile a seconda delle condizioni di esbosco, dei diametri e del sistema di sezionatura, da cm. 10 fino ad un massimo di cm. 20.

Art. 3 - Misurazione

La misurazione viene eseguita a centimetro pieno, prendendo due diametri ortogonali alla metà del tronco, evitando zone irregolari o deformi, facendo infine la media aritmetica delle due misure e trascurando la frazione di centimetro. La misura base è il metrocubo.

Sezione IV - Legname segato

Art. 1 - Lunghezza e stagionatura

La lunghezza normale del legname è di ml. 4 (con una sopralunghezza fino a 4 cm.). Altre lunghezze devono essere espressamente convenute. La stagionatura del legname segato corrisponde al peso di 5 quintali per metro cubo per l'abete rosso, 5.50 quintali per l'abete bianco e pino silvestre, 7 quintali per il pino nero e per il larice. Le lunghezze, salvo per le misure speciali, vanno computate di cm. 50 in 50.

Art. 2 - Classificazione secondo gli spessori:

In base allo spessore il tavolame viene classificato in:

- a) tavolame:
 - tavole, spessore mm. 15-20-25-30;
 - ponti, spessore mm.35 ed oltre con progressione di 5 in 5 mm;
- b) moralame:
 - listelli, spessore da mm. 15x25 a mm. 30x50;
 - mezzi morali, spessore da mm. 30x60 a mm.45x90; morali, spessore da mm.50x50 a mm.100x100.

Art. 3 - Misure

Le tavole vengono rifilate coniche o parallele e commerciate in due categorie:

- sottomisure, larghezza da cm. 8 a 15, negli spessori da mm. 10 a mm. 30;
- assortimento largo, lunghezza da cm. 16 in avanti.

Art. 4 - **Tolleranza**

Negli spessori della merce segata va tollerata una differenza fino a 2 mm.

Art. 5 - **Bottolame**

Per bottolame s'intende il tavolame ricavato dai bottoli in qualità monte, escluso marcio, molle rotto, o troppo spaccato, da cm. 16 di larghezza in avanti da ml. 2 di lunghezza in avanti, variabili di 10 in 10 cm.

Art. 6 - **Cortame**

Per cortame s'intende il legname segato in tavole escluso il marcio e rotto risultante dai fianchi dei tronchi nelle misure di ml. 1 a 3,75 di lunghezza e da cm. 6 a cm. 15 di larghezza, qualità monte. Viene contrattato a volume, il quale è spesso calcolato attraverso il peso ricavato dai campioni.

Art. 7 - **Sistemi di misurazione**

Il tavolame parallelo accatastato orizzontalmente nei depositi di produzione viene misurato in testa.

La misurazione viene fatta sia con la cordella metrica che con la stecca. In questo ultimo caso la misurazione viene eseguita a mezzo centimetro per pieno.

Art. 8 - **Assortimenti**

La merce segata va divisa in nove assortimenti e cioè: tombante (o a monte) -I-I/II-II-II/A - III/F - III/C - IV - V.

a) Assortimento tombante (o a monte).

È costituito dalle tavole provenienti dalla segatura dei tronchi senza scelta, escluse le sottomisure e lo scarto.

b) I assortimento.

È costituito da legname bianco, sano, di fibra regolare, senza difetti di lavorazione. Sono tollerati singoli piccoli nodi sani aderenti al legno, singoli nodi neri non cadenti, leggere fenditure diritte, non oltrepassanti in lunghezza la larghezza della tavola e qualche piccola traccia di resina.

c) I/II assortimento.

È costituito da merce sana con tolleranza di leggero annerimento, di fibra regolare, ben lavorata, con tolleranza di leggero smusso e con esclusione del conastro. Sono ammessi pochi nodi purché raggruppati in una sola estremità della tavola e in non più di un metro di lunghezza. Sono ammesse spaccature alle estremità purché diritte e di lunghezza non superiore al doppio della larghezza della tavola. A differenza degli altri assortimenti di tavolame normale, questo assortimento viene trattato dalla lunghezza di cm. 8 in avanti.

d) II assortimento.

È costituito da legname sano ben lavorato non eccessivamente nodoso, con nodi sani non troppo grossi. Sono tollerati piccoli nodi neri, singoli nodi trasversali non compromettenti la resistenza della tavola, le piccole fenditure lungo lo spessore e quelle diritte lungo la superficie non oltrepassanti in lunghezza la larghezza della tavola, le macchie di rosato che superino il 10% della superficie. Sono ammesse tavole parzialmente annerite o ammuffite nella proporzione del 5%, purché prive di ogni altro difetto.

e) IIA andante.

È un assortimento intermedio tra il secondo ed il terzo e comprende i pezzi più scadenti che dovrebbero essere classificati nel secondo ed i migliori che dovrebbero essere classificati nel terzo.

f) IIIF assortimento - falegnameria.

Comprende tavole nodose con tolleranza di qualche nodo cadente, rosate, parzialmente conastre, con smusso non eccessivo, leggermente annerite o ammuffite, con tracce di marcio duro e tarlo, con spaccature o fenditure che non pregiudicano la compattezza della tavola. Sono ammesse, in numero limitato, le sacche di resina e le tavole leggermente imbarcate e contorte.

g) IIIC assortimento - costruzione.



Le caratteristiche di questo assortimento sono identiche a quelle precedenti, ma la presenza dei difetti è più accentuata.

h) IV assortimento.

Comprende le tavole con nodi grossi, numerosi anche cadenti, con difetti di lavorazione, fortemente rosate e smussate, annerite, ammuffite, imbarcate e contorte, con marcio duro anche accentuato e con tracce di marcio molle, quelle con tarli e quelle con spaccature, fenditure e numerose sacche di resina. Sono escluse le tavole rotte e non utilizzabili.

i) V assortimento - scarto.

Comprende tutte le tavole di qualsiasi larghezza e spessore che, per i loro difetti, non possono essere classificate nel IV assortimento.

Art. 9 - Moralame

Il moralame viene diviso in due categorie:

- a) assortimento I/II che deve essere sano e diritto. Può essere leggermente smussato su uno spigolo, rosato e annerito leggermente, con limitate fenditure longitudinali;
- b) assortimento a monte che comprende tutti i pezzi che cadono dalla sega, escluso lo scarto.

Art. 10 - Travi segati a spigolo vivo, detti anche spigolati o quattro fili

Le dimensioni sono costanti in tutta la loro lunghezza; devono essere sani e senza smussature. Non sono ammesse parti rosate o marce, anche se dure.

Le travi a spigolo vivo possono essere con cuore, con cuore spaccato o fuori cuore.

Art. 11 - Travi uso Fiume

A differenza dei travi a spigolo vengono prodotti con smusso, il quale verso la cima può arrivare al 15% per lato. Sono tollerati, nelle stesse proporzioni, i difetti dei travi a spigolo vivo di cui al precedente articolo.

Sezione V - Legname squadrato

Art. 1 - Travatura uso "Trieste"

La travatura squadrata uso Trieste, viene lavorata a sezioni fisse in once viennesi corrispondenti alle sezioni commerciali in uso, che vanno cubate per cm. come appresso:

3 x 3 corrispondenti a cm 9 x 9
3 x 4 corrispondenti a cm 9 x 11
4 x 4 corrispondenti a cm 11x 11
4 x 5 corrispondenti a cm 11 x 13
5 x 5 corrispondenti a cm 13 x 13
5 x 6 corrispondenti a cm 13 x 16
5 x 7 corrispondenti a cm 13 x 19
6 x 7 corrispondenti a cm 16 x 19
6 x 8 corrispondenti a cm 16 x 21
7 x 8 corrispondenti a cm 19 x 21
7 x 9 corrispondenti a cm 19 x 24
8 x 9 corrispondenti a cm 21 x 24
8 x 10 corrispondenti a cm 21 x 27
9 x 10 corrispondenti a cm 24 x 27
9 x 11 corrispondenti a cm 24 x 29

Vengono denominati fileri le sezioni di cm. 9x9, 9x11, 11x11, e travi tutte le altre da cm. 11x13 fino a cm. 24x29. Le predette dimensioni sono nominali, dovendosi tollerare le differenze di misura dipendenti dal rozzo sistema di lavorazione.

Art. 2 - Misurazione

Viene fatta in testa dalla parte più grossa della trave, attenendosi per la cubatura alle sezioni sopradette.

La progressione delle lunghezze è di 1 ml. a partire da 3 ml., con l'eccezione delle travi da ml. 2.50 comunemente utilizzate come puntelli.

Art. 3 - Qualità

Deve essere generalmente sana e dritta con tolleranza di cipollature nel calcio, tali però da non intaccare la resistenza della trave. Devono venir tollerati in certi limiti anche il marcio duro, nonché lievi curve.

Le travi vengono prodotte con smusso, la squadratura è superficiale e segue approssimativamente la conicità della pianta, però la misura minore deve mantenersi quasi costante. Il limite di tolleranza in conicità tra calcio e punta è approssimativamente di un'oncia per i pezzi fino a 6 metri e lievemente superiore per le lunghezze maggiori.

Art. 4 - Bordonali

Sono travi grossi squadrate a facce quasi parallele in tutta la loro lunghezza, con smusso più accentuato verso la cima.

Le loro dimensioni vanno da cm. 26x26 a 40x40 ed oltre, e da ml. 6 a ml. 13 e più.

Sezione VI - Legname di latifoglie

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le specie di latifoglie europee più comunemente oggetto di commercio sono: il noce, il ciliegio, il frassino, il rovere, il castagno, l'olmo, la robinia (acacia), il faggio, il pioppo, l'acero, la betulla, il tiglio, il pero e l'ontano.

Art. 2 - Contrattazioni

Le contrattazioni avvengono normalmente a volume, ma talvolta anche a peso, in particolar modo per talune specie e per materiale di scarto o deperito. Per i tronchi le contrattazioni vengono fatte prevalentemente a volume per le essenze di faggio, acero e olmo, mentre quelle di noce e di pioppo vengono generalmente trattate a peso. Per il tavolame le contrattazioni avvengono quasi esclusivamente a volume e solo eccezionalmente a peso. La misurazione dei tronchi e delle tavole è fatta con esclusione della corteccia.

Nella contrattazione a metro cubo, il tavolame va misurato - esclusa sempre la corteccia - dalla parte della superficie più stretta per gli spessori fino a 30 mm.; a metà smusso per gli spessori da 35 mm. in avanti.

Le lunghezze vengono calcolate con progressione di 10 in 10 cm. Le larghezze per le tavole a piani regolari devono presentare la media fra il minimo ed il massimo di scoperto calcolato a metà smusso.

Per i legnami duri pregiati la progressione degli spessori è di 1 mm.

Art. 3 - Tronchi

Per i tronchi non vi è prescrizione di lunghezza; non sono scortecciati e vengono accettati da m. 1,50 in avanti e con diametro minimo, in punta, di cm. 23; sono allestiti con la testata ben pulita da radici. Il noce, l'acero, e l'ontano rosso, se destinati alla trancia, possono essere allestiti con la ceppaia ben pulita da radici.

I tronchi di faggio, in particolare, vengono comunemente accettati nella lunghezza da m. 2 in avanti e con diametro minimo in punta di cm. 20.

Art. 4 - Tavolame

Le tavole, non vengono classificate in categorie, e generalmente comprendono tutto il prodotto di uno o più tronchi e possono essere refilate, semi refilate o non refilate.



Art. 5 - **Stagionatura**

L'indicazione «merce stagionata» significa che il tavolame è stato stagionato all'aria con umidità non superiore a circa il 20%.

Sezione VII - Legname di pioppo

Art. 1 - **Modo di vendita**

I pioppi destinati ad uso industriale vengono anche venduti a «pianta in piedi». In tal caso l'onere del taglio spetta al compratore. L'onere della bonifica del terreno viene concordato fra le parti.

Per la determinazione di quantità si usa pesare il segato ovvero pagare il prezzo di stima concordato fra le parti. Per la stima del valore commerciale si procede di norma misurando la circonferenza di ciascuna pianta ad un'altezza di 1.30 m da terra e le piante che abbiano una circonferenza inferiore a 80 cm sono considerate prive di valore commerciale mentre le piante con circonferenza maggiore a 80 cm vengono remunerate.

Art. 2 - **Distinzioni**

I tronchi di pioppo si distinguono in:

- a) tronchi - trancia per compensati; di norma diametro minimo in punta di cm. 20;
- b) tronchi - trancia per fiammiferi; di norma diametro minimo in punta di cm 18;
- c) tronchi da sega; di norma diametro minimo a metà lunghezza cm. 23;
- d) cartiera; diametro minimo in punta cm. 20;
- e) pannelli truciolare; diametro minimo in punta cm. 3.

La vendita avviene su tronchi con corteccia e a peso.

Art. 3 - **Mediazione**

In caso d'intervento del mediatore, la provvigione, usualmente a carico di ciascuno dei contraenti è dall'1 al 3% sull'incasso effettivo (dedotti sconti, tasse, trasporto).

CAPITOLO 12

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 13

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 14

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 15

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

(non sono stati accertati usi)



CAPITOLO 16 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 17 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA PLASTICA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 18 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

(non sono stati accertati usi)

TITOLO VI

Credito - assicurazione - borse valori

CAPITOLO 1 USI BANCARI

Art. 1 - Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 c.c.)

Gli Istituti ed aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 c.c., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di commercio internazionale.

Art. 2 - Pagamento diretto del compratore dopo un rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo su presentazione dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 3 - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Art. 4 - Accredito in conto «salvo buon fine»

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 5 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 c.c.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 c.c., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, salvo diversa previsione più favorevole dell'istituto, oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.



CAPITOLO 2 USI DELLE ASSICURAZIONI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 3 USI DELLE BORSE VALORI

(non sono stati accertati usi)

TITOLO VII

Altri usi

CAPITOLO 1 PRESTAZIONI VARIE DI OPERE E SERVIZI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 2 USI MARITTIMI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 3 USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 1 - Tipi di autotrasporto

Si possono distinguere cinque tipi di autotrasporto: di collettame, di "groupage", trasporto in linea (LTL-Less than Truck Load), e carico completo (FTL-Full Truck Load) e consegne espresse dedicate.

Per autotrasporto di collettame s'intende il servizio fatto dall'autotrasportatore con servizio di ritiro, consolidamento dei carichi, trasporto, deconsolidamento dei carichi e consegna a destino di piccoli carichi da più mittenti a più destinatari "da porta a porta", salvo accordi particolari.

Per trasporto a "groupage" si intende il servizio di raccolta, trasporto e consegna di partite di merci di media grandezza (da 2t. a 10t.) da più mittenti a più destinatari, con passaggio a magazzino - piattaforma cross-docking. Per trasporto in linea (LTL-Less than Truck Load), si intende il servizio di raccolta, trasporto e consegna di partite di merci di media grandezza (da 2t. a 10t.) da più mittenti a più destinatari senza rotture di carico, ovvero passaggio a magazzino - piattaforma cross-docking.

Per trasporto a carico completo (FTL-Full Truck Load) s'intende il servizio di trasporto ad uso esclusivo di un'azienda committente da un punto di carico a uno o più punti di destinazione della merce.

Per trasporto espresso dedicato si intende la spedizione urgente di una partita di merce da un mittente ad un destinatario mediante un veicolo commerciale e /o una piccola motrice. La tariffa di trasporto include i costi chilometrici per l'andata e per il ritorno a vuoto dell'automezzo.

Le spese per le operazioni di carico a partenza sono normalmente di spettanza del mittente (salvo non venga applicata la condizione di resa EXW-ex works) luogo a cura, spese e responsabilità del mittente e quelle per lo scarico spettano al destinatario (salvo diversi accordi tra le parti).

Trasporto a collettame

Art. 1 - Assunzione del trasporto

Il trasporto di merci a collettame viene assunto al domicilio del mittente e consegnato al domicilio del destinatario, se in luogo accessibile ai veicoli normali ed al pianoterra (salvo diversi accordi tra il corriere ed il committente della spedizione).

Art. 2 - Termine di partenza, resa e consegna per merci nazionali

Il vettore si impegna a far partire le merci entro il periodo di tre giorni dalla presa in consegna delle stesse, escluse le domeniche ed i giorni festivi.

La consegna a domicilio dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dall'arrivo del veicolo a destinazione.

Art. 3 - Tariffa del trasporto

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore" è stato abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

La tariffa del trasporto è liberamente concordata tra le parti.

Art. 4 - Accessori

Sono a carico del committente i seguenti oneri:

- a) provvigione incasso assegni;
- b) addizionale assicurativa sul valore dichiarato in eccedenza al valore concordato;
- c) I.V.A. e bolli;
- d) diritto fisso stampati;
- e) diritto di pesatura (se richiesta);
- f) spese di giacenza.

Art. 5 - Disposizioni comuni

Il Committente ha l'obbligo di dichiarare esattamente il contenuto, il peso lordo (comprensivo di imballo ed ogni altra parte) ed il valore dei colli ed è pienamente responsabile per tutti i danni, conseguenze od altro derivanti da dichiarazione od indicazioni false, inesatte, od incomplete.

Il Committente è obbligato a consegnare tempestivamente al vettore la completa documentazione necessaria per l'inoltro della spedizione fino al destino, e risponde della verità e regolarità dei documenti stessi, nonché della loro sufficienza ed idoneità, rimanendo esonerato il vettore da ogni obbligo di controllo.

Art. 6 - Limiti di responsabilità del vettore stradale

Per trasporti stradali nazionali il limite di responsabilità del vettore in caso di danni, perdite e/o rotture alle merci, nei casi in cui venga dimostrata la sua colpa o responsabilità diretta, sono fissati in 1,00 euro/KG lordo, come da DLgs 286/2005.

Per trasporti stradali internazionali il limite di responsabilità del vettore in caso di danni, perdite e/o rotture alle merci, nei casi in cui venga dimostrata la sua colpa o responsabilità diretta, sono fissati in 8,33 D.S.P./KG lordo, come da Convenzione CMR firmata a Ginevra nel 1956.

Art. 7 - Contratti di logistica

Il contratto di logistica è il contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto (generalmente, ma non necessariamente, un'impresa manifatturiera) a compiere il trasporto, il magazzinaggio, l'imballaggio, la manipolazione di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, il parziale assemblaggio dei medesimi ed altre operazioni riconnesse, anche di carattere giuridico anziché materiale (quali la predisposizione di documenti e la fatturazione), o alcuni soltanto di tali servizi, nei tempi e con la frequenza richiesti dal ciclo produttivo e da quello distributivo.

Il servizio di logistica comprende, pertanto, una serie di attività coordinate, complementari al servizio tradizionale di trasporto, che vanno dalla presa in consegna delle merci, alla loro collocazione a magazzino, al controllo quantitativo e qualitativo, allo stoccaggio, alla gestione dei flussi, all'imballaggio, alla raccolta degli ordinativi, alla fatturazione, sino alla consegna finale ai destinatari; si tratta di prestazioni assai diversificate, tutte finalizzate alla distribuzione del prodotto.

Quello di logistica è un contratto nuovo, legislativamente non disciplinato, diffuso nella pratica e costituente un tipo sociale per la frequenza e l'abitudine con cui ricorre.

Esso rappresenta un'evoluzione dell'attività tradizionale del magazziniere o dello spedizioniere, resa al servizio dell'impresa.

Per ulteriori approfondimenti è consultabile il sito assologistica.it.

CAPITOLO 4

USI NEI TRASPORTI AEREI

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 5

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(non sono stati accertati usi)

CAPITOLO 6

USI ALBERGHIERI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Gli usi di cui al presente capitolo si applicano ai contratti relativi alle prestazioni alberghiere, comunque stipulati dai titolari di alberghi, pensioni o locande direttamente con i clienti.

Art. 2 - Forma del contratto

Il contratto viene stipulato oralmente o mediante scambio di corrispondenza, che avvenga con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione da parte dell'albergatore di riservare la camera richiesta dal cliente per sé o per terzi.

Art. 3 - Caparra

Generalmente viene corrisposta una caparra pari al 20% del corrispettivo.

La caparra ha natura confirmatoria per l'albergatore; ha invece valore penitenziale per il cliente nel senso che, ove questi dis- dica il contratto 30 giorni prima dell'inizio della prestazione ha diritto alla restituzione del 50% della caparra versata; la disdetta intervenuta successivamente comporta la perdita della caparra versata.

Art. 4 - Inizio e termine della prestazione alberghiera

Fatti salvi diversi accordi, la camera viene messa a disposizione del cliente dalle ore 14 del giorno di arrivo e deve essere lasciata libera entro le ore 12 del giorno di partenza.

La somministrazione del vitto nel trattamento di pensione completa ha inizio indifferentemente con il pranzo o cena del giorno di arrivo e termina rispettivamente con la prima colazione o con il pranzo del giorno di partenza. Se il termine non viene rispettato l'albergatore può esigere il pagamento del prezzo della stanza per un giorno ulteriore.

Art. 5 - Inadempienza dell'albergatore

Qualora l'albergatore non metta a disposizione del cliente la camera pattuita per causa indipendente dalla propria volontà e comunque di forza maggiore, dovrà proporre al cliente analoga sistemazione in altro

esercizio, in zona limitrofa, di pari categoria o categoria superiore, prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo.

Art. 6 - Mancato arrivo del cliente alla data fissata

Il cliente che ha prenotato la camera senza versare la caparra, è atteso fino alle ore 18.00 del giorno di arrivo. Se la prenotazione è stata effettuata con caparra, sarà atteso fino alle ore 12.00 del giorno successivo. Trascorsi detti termini, in difetto dell'arrivo o di comunicazione da parte del cliente, l'albergatore è in diritto di disporre della camera.

Art. 7 - Partenza anticipata del cliente o ritardato arrivo

In caso di ritardato arrivo o di partenza anticipata del cliente non dovuti ad inadempienza contrattuale dell'albergatore, questi ha diritto al corrispettivo della sola camera per tutto il periodo concordato e non fruito; in tal caso la camera resta a disposizione del cliente, fatti salvi eventuali accordi diversi.

Art. 8 - Computo dei giorni di pensione

Fermo quanto stabilito all'art. 4 e premesso che il giorno di pensione completa è comprensivo di pernottamento, prima colazione (mattino), pranzo e cena, il computo dei giorni di pensione avviene nel metodo sottoindicato.

Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con due date di calendario, la prima data indica il giorno di arrivo e d'inizio della pensione e la seconda il giorno di partenza; in tal caso i giorni di pensione si computano dal giorno di arrivo sino al giorno antecedente a quello di partenza.

Ove il periodo di pensione concordato sia espresso con una data di calendario (che assume valore di data d'arrivo e d'inizio della pensione) ed un numero di giorni di pensione, il cliente ha diritto di fruire d'un numero di pernottamenti e di somministrazione di vitto giornaliero pari al numero di giorni di pensione concordati e ha il dovere di corrispondere il corrispettivo.

Il prezzo di pensione completa o mezza pensione stabilito forfetariamente viene praticato per periodi non inferiori a tre giornate e non comprende le bevande.

Detti pasti sono consumati agli orari esposti nell'esercizio e nei locali a questo scopo adibiti.

Non vi è obbligo per l'albergatore di somministrare i pasti fuori di questi orari e di detti locali; comunque, in tal caso si può richiedere un supplemento di prezzo.

Art. 9 - Pasti fuori pensione

Nel rapporto di pensione completa o mezza pensione al cliente non è dovuta alcuna detrazione per i pasti non consumati in pensione; è in suo diritto, con preavviso, chiedere in sostituzione il cestino da viaggio.

Art. 10 - Pagamento del prezzo

Il pagamento del prezzo o il saldo residuo deve avvenire al più tardi all'atto della partenza dall'albergo, fatto salvo diverso accordo fra le parti (conti aziendali).

Art. 11 - Altri obblighi del cliente

Il cliente:

- non può cucinare in camera, né lavarvi o stirarvi indumenti;
- non può introdurre nell'albergo animali salvo il consenso della direzione;
- non può far accedere alla propria camera persone non alloggiate nell'albergo, salvo esplicito consenso da parte del gestore, con la relativa consegna dei documenti;
- è tenuto a non arrecare disturbo alla restante clientela col proprio comportamento, pena il recesso dal contratto di albergo stipulato;
- il cliente ha l'obbligo di mantenere il locale assegnato ed i relativi arredi, nello stato di fatto in cui gli è stato consegnato;
- è tenuto a consegnare in portineria la chiave della camera ogni volta che esce dall'albergo.



APPENDICE

- DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO
- TERMINOLOGIA IN MATERIA DI TRASPORTI
- INCOTERMS

DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

A occhio: vendita di bestiame eseguita senza verifica, appunto “a occhio”;

Capezzagna: striscia di terreno all'estremità del campo ove il mezzo agricolo inverte la marcia funzionale ma non coltivabile;

Cartocciai: s'intendono gli artigiani dediti alla lavorazione del cartoccio;

Cartoccio: tale termine viene usato per indicare le brattee che racchiudono le pannocchie del granoturco;

Diritto a protesto: nella consuetudine locale con tale espressione si intende diritto a denuncia dei vizi della cosa acquistata e conseguente esercizio dell'azione redibitoria;

Effetto: nella pratica commerciale equivale a cambiale;

Il primo giorno di bel tempo: il termine di consegna viene spesso così indicato nelle contrattazioni di paglie e foraggi;

Lettiera: è il materiale composto da paglia, foglie secche ecc. che viene posto sul fondo della stalla come lettine per gli animali;

Licof: va sotto questo nome la riunione conviviale che tradizionalmente il proprietario offre a tutti coloro che hanno concorso alla costruzione di un fabbricato allorché si è giunti alla copertura dello stesso;

Peso tramontino: espressione in uso nella contrattazione afferente la compravendita di vitelli, capretti, agnelli, uso macello per la determinazione del peso degli stessi. Venduto a peso tramontino all'animale vanno tolti, il sangue e l'apparato digerente (stomaco, intestini);

Sincero: espressione in uso nelle contrattazioni del bestiame equino. Equivale a bestia non restia, senza ombre, docile all'attacco, alla partenza, al fermarsi, non pericolosa;

Stretta di mano: in occasione di contrattazioni verbali relative soprattutto a compravendita di animali o merci agricole, la stretta di mano testimonia all'esterno l'avvenuto raggiungimento dell'accordo;

Zocje o zoc: espressione dialettale significante ceppaia.

TERMINOLOGIA IN MATERIA DI TRASPORTI

Imballaggio

Le differenti tipologie di imballo delle merci:

- Imballo PRIMARIO (unità prodotto)
- Imballo SECONDARIO (unità commerciale)
- Imballo TERZIARIO (Unità logistica)

Il pallet

Il pallet è una unità di carico universalmente riconosciuta costituita da un supporto piano in legno o materiale plastico (anche riciclato) di dimensioni standard e certificato secondo le norme tecniche e, eventualmente, sanitarie (ISPM15) vigenti, utilizzato per il trasporto delle merci.

In generale si distinguono quattro tipi di gestione pallet:

- il sistema di scambio Euro-pallet standardizzato (ne esistono sostanzialmente di due tipologie EUR e EPAL e vengono marchiati sui lati per una loro facile identificazione)
- la scelta del pallet a perdere
- il sistema di locazione
- la gestione del parco pallet.

In commercio ne esistono di diverse tipologie (in legno, plastica, cartone o metallo):

- REVERSIBILI
- NON REVERSIBILI
- DUE VIE INFORCABILI
- QUATTRO VIE INFORCABILI
- A PERDERE
- A RENDERE (EUR, EPAL)
- A NOLEGGIO (PALLET POOLING)

Logistica di magazzino e contratti di outsourcing

Le principali forme d'affidamento prevedono tre possibili situazioni operative: gestione operativa presso magazzino di proprietà; magazzino presso cliente o magazzino affittato all'esterno della struttura da operatore logistico. Le forme di contratto sono molto diversi come impostazione e come tipologia di attività:

1. DEPOSITO (PURO STOCCAGGIO) vedi art.1766 e seguenti c.c.
La prestazione nella maggior parte dei casi viene definita sulla base del parametro euro/mq mese o se si tratta di merce su pallet in euro/mq giorno o mese.
2. LOGISTICA (è un prodotto/servizio industriale) per format vedi contratto di servizi logistici formulato da Assologistica (www.assologistica.it)

I fornitori di servizi logistici:

- per categoria merceologica
 - abbigliamento
 - ADR - merci pericolose e prodotti chimici
 - Alimentari deperibili
 - Alimentari non deperibili
 - automotive
 - beverage
 - edilizia
 - editoria/carta
 - elettronica elettrodomestici
 - apparecchiature farmaceutici/cosmesi
 - GDO
 - Industriale
 - mobili complementi d'arredo
- per tipologia di servizio
 - trasporti a carico completo
 - trasporto secondario (espresso - collettame - groupage - LTL)
 - servizi logistici di magazzino
- per area geografica

Regione

Stato

Modi di trasporto offerti: gomma, ferro, aria, mare, intermodale (terrestre-marittimo)

Servizi di trasporto: per modalità si potrebbe indicare le diverse forme di allestimento dell'automezzo ad esempio industriale, scarrabili/casse mobili, container, isotermico, frigo, cisterna

Aree geografiche servite: Italia, Europa UE, altri Paesi Europei, America, Cina, Resto del mondo

Soluzioni distributive: trasporto a flusso teso, primario, secondario, navettaggi, groupage, consegne in linea, distribuzione urbana

Livelli servizio assicurati: (ad es. 48 ore tutta Italia, 72 ore Europa)

Servizi logistici offerti: allestimento, confezionamento, imballaggio, controllo di qualità, kitting, etc. a seconda dei servizi offerti (inserendo tutto ciò che non è trasporto). Il contratto di logistica contempla numerose attività e servizi aggiuntivi oltre al deposito della merce. La prestazione nella maggior parte dei casi fa riferimento all'unità di misura scelta dal committente espressa in Euro a PALLET, COLLO, KG, MC. UNITÀ DI PRODOTTO.

Cabotaggio stradale: trasporto in Italia da un punto all'altro all'interno dei confini nazionali effettuato da vettore estero.

Le infrastrutture nel trasporto

Autoporto: Infrastruttura al servizio del solo trasporto su strada. Di solito è situato alla frontiera e dispone di aree riservate alle aziende di autotrasporto in conto terzi per la sosta, la presa e la consegna, il consolidamento e il deconsolidamento dei carichi. In particolare, l'attività maggiormente rappresentata è il trasporto di collettame con le connesse funzioni di riordino e smistamento dei colli, più che il deposito e il magazzinaggio. Nella struttura non sono presenti forme di intermodalità; inoltre vengono erogati anche servizi a carattere generale, agli autisti ed ai mezzi, quali ristoranti, banche, autofficine.

Centro merci: Infrastruttura puntuale comprendente in genere un raccordo ferroviario, impianti per autotrasportatori e spedizionieri, magazzini per la manipolazione e il deposito delle merci. Nel centro merci si concentrano più operatori per sfruttare i vantaggi derivanti dalla vicinanza ed integrare le attività. Sono strutture destinate al trasporto intermodale, generalmente di non grandi dimensioni, gestite da privati e che tendono a modificare la loro denominazione mutuando quella di altre strutture di rango superiore.

Centro servizi logistici: Struttura pubblica o privata, dotata di strumenti e tecnologie informatiche e telematiche di rete, che nasce per rispondere alle esigenze logistico-informatiche e di formazione specifiche di una comunità, un'azienda, un distretto, un'area geografica.

City logistics center: Infrastruttura finalizzata alla distribuzione urbana delle merci, ovvero struttura in cui concentrare i flussi di merci per poi ottimizzare percorsi e consegne all'interno dell'area urbana. Dotata di terminale, in esso trovano sede aziende di corrieri, di spedizionieri e di raccolta e distribuzione delle merci, che effettuano il consolidamento dei carichi raccolti nell'area metropolitana limitrofa, per inviarli ai luoghi di destinazione, oppure il deconsolidamento dei carichi in arrivo, per poi distribuirli nel bacino metropolitano stesso.

Distripark: Complesso logistico retroportuale, dotato di strutture di stoccaggio e di distribuzione delle merci, in grado di fungere da elemento di interscambio fra diverse modalità di trasporto e da anello di congiunzione fra industria e servizi. Di solito è localizzato in una zona franca.

Interporto: Infrastruttura di grandi dimensioni che, oltre a consentire concretamente il trasporto combinato e intermodale, offre una quantità di servizi connessi alla manipolazione e al trattamento della merce. Deve essere dotato di uno scalo ferroviario, di una sede doganale, di magazzini e di strutture di collegamento con la rete stradale, con porti ed aeroporti di una determinata area geografica.

Magazzini generali: Consentono l'interscambio merci ed assolvono anche a funzioni di stoccaggio, deposito, custodia, garanzia e supporto al credito commerciale.

Piattaforme logistiche: Infrastrutture in cui sono realizzati servizi di logistica avanzata. Ubicate in bacini di utenza dove si concentra la domanda di servizi logistici, sono destinate a soddisfare le necessità di operatori che offrono servizi logistici terziarizzati, nonché delle aziende che producono o commercializzano beni e che svolgono in proprio questi servizi. Si tratta pertanto di luoghi di lavorazione (quasi-manufacturing) e movimentazione in grado di generare alto valore aggiunto alle merci.

Terminologia relativa ai trasporti marittimi

Le unità di carico:

Container: Unità di carico sovrapponibile per il trasporto intermodale della merce. L'Institute of Standardization Organization (ISO) ha stabilito quattro misure principali (10, 20, 30 e 40 piedi) che si differenziano per la lunghezza. Esistono vari tipi di container: aereo, marittimo, terrestre, grande e a grandissima capacità.

Container a grande capacità: Container a norma ISO per quanto riguarda lunghezza e larghezza, ma con altezza fuori norma (9'6", ossia 2,9 m. anziché 8', ossia 2,44 m.). Soltanto il tipo da 40' (12,20 m.) è preso in considerazione.

Container a grandissima capacità: Container non standardizzato ISO né in lunghezza né in larghezza. Le sue dimensioni, variabili, possono raggiungere in lunghezza 45' (13,72 m.) ovvero 48' (14,64 m.), ovvero 53' (16,10 m.).

Container on railroad flatcar (COFC): Coordinamento via terra e mare della movimentazione di merci attraverso container.

I porti

Porto commerciale: Porto merci e passeggeri.

Porto Gateway: Rappresenta la porta d'ingresso continentale del traffico marittimo oceanico e possiede un saldo collegamento con il sistema logistico complessivo.

Porto Hub: Terminale di traffico oceanico che non necessita di collegamenti diretti con il sistema terrestre perché opera il trasbordo (transhipment o traffico mare-mare) dalle navi portacontainer madre alle navette feeder dirette verso le varie destinazioni locali.

Porto industriale: È legato all'attività di produzione di un'industria.

Porto regionale o feeder: Rappresenta la porta di accesso, per i carichi smistati dai porti hub, verso un hinterland più o meno vasto e coordina, grazie all'intermodalità dei vari mezzi di trasporto, la consegna delle merci agli utenti finali ricadenti nella propria area di influenza.

Post Panamax: Nave portacontainer di quarta generazione

Terminal intermodali: Hanno la funzione di trasferire le unità di carico fra i mezzi di trasporto e devono presentare aree adeguate dimensionate e strutturate per la sosta dei mezzi e per la movimentazione sia dei veicoli che delle unità per il carico (semirimorchi, casse mobili, container). Tali strutture possono essere gestite direttamente da società pubbliche e private.

Termini in uso nello shipping:

Ro-Ro: Roll on, Roll off. Possibilità per un semitrailer di trasbordare su una nave o su un treno.

Ro-Ro Container Ship: Nave portacontenitori fornita anche di accesso per imbarco mezzi rotabili.

Rotta: Via di comunicazione marittima o aerea.

Rottura di carico: operazione di trasbordo delle merci da una modalità di trasporto a una successiva

Shipowner: Armatore.

Shipper: Caricatore, speditore.

Shipping Agent: Agente marittimo.

Shipping Company: Compagnia di navigazione.

Shipyard: Cantiere navale.

Short Sea Shipping (Sss): Navigazione a corto raggio. Esprime il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti nazionali, tra porti situati nell'Europa geografica o tra questi ultimi e porti situati in paesi non europei con una linea costiera sui mari chiusi alle frontiere dell'Europa.

Slot di carico: Cella di una nave predisposta per il carico di container, casse mobili, semirimorchi. Nel linguaggio aeroportuale, invece, uno slot, detto anche banda oraria, è il tempo programmato di arrivo o di partenza, ad una data assegnata, di un movimento aereo in un dato aeroporto.

Stacking: Sovrapposizione di unità di carico intermodali.

Stato membro di esportazione: Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.

Stazza: Volume complessivo dei locali interni di una nave mercantile. Si distinguono la stazza lorda, che comprende tutti gli spazi chiusi, compresi quelli non utilizzabili per il carico, e la stazza netta, data dal volume utile commerciale della nave, che si ricava dalla stazza lorda detraendo gli spazi non utilizzabili per il carico merci.

Stivaggio: Operazioni di carico/scarico della merce in/da una unità di carico di trasporto intermodale.

Stoccaggio: Conservazione in un deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo.

Terminal operator: Terminalista, ovvero società che si incarica della gestione di un terminal.

Teu: Twenty equivalent unit. Unità di misura dei container equivalente a 20 piedi (6,10 m).

Transhipment: Trasbordo di container da una nave all'altra

Trasporto combinato: trasporto intermodale le cui percorrenze europee si effettuano principalmente per ferrovia, vie navigabili, o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possibili, sono realizzati su strada mediante utilizzo di UTI (casse mobili, semirimorchi intermodali, container terrestri).

Trasporto intermodale: Trasferimento di una merce che utilizza più modi di trasporto ma con una stessa unità di carico. L'unità di carico può essere un veicolo stradale ovvero una unità di trasporto intermodale (container marittimi da 20', 30', 40' e 45').

Trasporto combinato accompagnato: Trasporto di un complesso veicolare stradale completo, accompagnato dal conducente, su di un'altra modalità (ad es. treno o traghetto).

Trasporto combinato non accompagnato: Trasporto di veicoli stradali o di loro parti su di un'altra modalità, senza la presenza del conducente.

Trasporto multimodale: Trasferimento di una merce che utilizza almeno due modi di trasporto diversi

Unità di trasporto intermodale (U.T.I.): Termine generico per indicare i moduli di carico utilizzati per il trasporto. Per il trasporto intermodale si intende il container, la cassa mobile e il semirimorchio.

Unitizzazione: Consolidamento dei carichi in un'unica grande unità di trasporto intermodale ai fini di una più agevole movimentazione.

Unità di misura nel trasporto

Tonnellata: Nel sistema metrico decimale è una misura di peso e di massa equivalente a 1000 kg.

Tonnellata-chilometro (tonn-km): Unità di traffico corrispondente al percorso di una tonnellata per un chilometro. Questa unità di misura deve essere sempre qualificata come: lorda totale, lorda rimorchiata, netta, ecc.

Tonnellata - chilometro lorda rimorchiata: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di un treno, o di altro materiale rotabile, esclusa la motrice, per un chilometro.

Tonnellata - chilometro lorda totale: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di un treno, o di altro materiale rotabile, compreso il peso della motrice, per un chilometro.

Tonnellata - chilometro netta: Unità di misura del servizio che corrisponde allo spostamento di una tonnellata di merce (peso netto del carico compreso eventualmente il peso dell'imballaggio, delle palette, del container, ecc.) per una distanza reale di un chilometro.

Tonnellata - chilometro tassata: Unità di misura del traffico che corrisponde al trasporto di una tonnellata di peso tassabile per una distanza tassabile di un chilometro.

Tonnellata - chilometro virtuale totale: Unità di misura derivata dalla tonnellata chilometro lorda complessiva, sostituendo alla distanza effettivamente percorsa quella virtuale.

Tonnellata spedita: Tonnellate di merci aventi l'origine del trasporto sulla rete.

Tonnellata trasportata: Tonnellate di merci trasportate sulla rete, che possono provenire anche da altre reti.

INCOTERMS 2020

Le regole Incoterms sono elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC in inglese) e costituiscono una parte essenziale del linguaggio quotidiano del commercio e sono incorporate nei contratti per la vendita di beni in tutto il mondo e forniscono regole e linee guida fondamentali per coloro che lavorano nel mondo del commercio internazionale.

Le seguenti descrizioni degli Incoterms 2020 devono essere lette nel contesto del testo ufficiale completo delle regole che è disponibile a pagamento facendone richiesta a pubblicazioni@icccitalia.org o direttamente al link <https://www.icccitalia.org/prodotto/incoterms-2020-edizione-bilingue-italiano-inglese/>

Termini per ogni tipo di trasporto

Le presenti regole possono essere utilizzate indipendentemente dal modo di trasporto scelto ed anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

EXW - Ex Works

“Franco Fabbrica” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l'obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all'esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.

EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore.

FCA - Free Carrier

“Franco Vettore”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

FCA richiede che il venditore, se previsto, sdogani la merce all'esportazione, ma non all'importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o di espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

FCA richiede che il compratore, se previsto, debba dare istruzioni al vettore di emettere una polizza di carico al venditore.

FCA è il termine consigliato per la consegna di container.

CPT - Carriage Paid To

“Trasporto Pagato fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

CIP - Carriage And Insurance Paid To

“Trasporto e Assicurazione Pagati fino a”: il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Tale luogo rappresenta il momento del passaggio del rischio al compratore, anche se spetta al venditore stipulare il contratto di trasporto e sostenere le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato a ottenere una copertura assicurativa che copre “tutti i rischi” ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi. Le parti sono, tuttavia, libere di concordare un livello di copertura assicurativa differente, quindi meno ampio.

CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DPU - Delivered at Place Unloaded

“Reso al Luogo di destinazione Scaricato”: il venditore effettua la consegna mettendo la merce scaricata a disposizione del compratore nel porto o luogo concordato. Tale porto o luogo include ogni spazio, coperto o scoperto, come una banchina, un magazzino, un piazzale per container, un terminal stradale, ferroviario o aeroportuale. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel porto o luogo di destinazione convenuto.

DPU richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione, ma non all’importazione nel paese di destinazione, obbligo che spetta al compratore così come quello di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DAP - Delivered At Place

“Reso al Luogo di Destinazione” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

DAP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DDP - Delivered Duty Paid

“Reso Sdoganato” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

L'IVA o altre tasse simili pagabili per l'importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.

Il DDP comporta il livello massimo di obbligazioni per il venditore.

Termini per il trasporto via mare

Le seguenti regole possono essere utilizzate esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d'acqua interne.

FAS - Free Alongside Ship

“Franco lungo Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce sottobordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena. FAS richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione. Comunque, il venditore non ha l'obbligo di sdoganare merce all'importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

FOB - Free On Board

“Franco a Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena. FOB richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione. Comunque, il venditore non ha l'obbligo di sdoganare la merce all'importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all'importazione.

CFR - Cost and Freight

“Costo e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d'imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d'imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

CIF - Cost, Insurance and Freight

“Costo, Assicurazione e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la

merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un'assicurazione integrativa.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d'imbarco, ove il rischio passa al compratore.